



POR FESR LAZIO 2007-2013

AVVISO PUBBLICO

INSIEME X VINCERE

F.A.Q. (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS) al 30.05.2013

Tale versione comprende le risposte alle F.A.Q. contenute nella versione n. 1 al 5.3.2013 che sono state riviste e corrette in funzione delle modifiche all'Avviso Pubblico approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013 ed include, inoltre, le risposte alle ulteriori F.A.Q. presentate entro la data del 30.05.2013

Tale versione è dunque sostitutiva di quella precedentemente pubblicata

N.	Tipologia di quesito	Risposte
1	Definizioni preliminari	
1.1 (FAQ del 05.03.2013)	La mia azienda rientra nell'ambito della PMI?	Rientrano nella definizione di PMI le aziende che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L214 del 9 agosto 2008.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		L'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 è consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF
1.2 (FAQ del 05.03.2013)	Che significa "contratto di rete"?	<p>Il contratto di rete prevede l'accordo formale tra due o più imprese o fra imprese ed Organismi di Ricerca. Esso è disciplinato dal comma 2-bis dell'art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.</p> <p>Il testo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 è consultabile al sito web: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=16&id=00483764&part=doc_dc-articolatodl_dl31m2010n78pnsn114lagun125d31m2010&parse=no</p> <p>Il testo della legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 è consultabile al sito web: http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/sldlelenco072010ordcron.htm</p>
1.3 (FAQ del 05.03.2013)	Può una micro impresa partecipare all'Avviso Pubblico?	La micro impresa rientra nella definizione di PMI, e pertanto potrà partecipare al presente Avviso pubblico in aggregazione con altre imprese secondo le forme di aggregazione previste dall'Avviso pubblico stesso
1.4 (FAQ del 05.03.2013)	L'ottenimento del contributo dell'Avviso pubblico è in regime De Minimis?	Il contributo potrà essere concesso in De Minimis alle PMI solo nel caso di Investimenti innovativi materiali e immateriali e per le Grandi Imprese per costi connessi a diritti di proprietà intellettuale. N.B. a seguito delle



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>1.5 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Cos'è il requisito di indipendenza?</p>	<p><i>modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, i contributi possono essere concessi alla PMI ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 o De Minimis anche per l'acquisizione di Servizi Reali in alternativa al regime agevolativo previsto dal Reg. CE n. 800/2008.</i></p> <p><i>Il Reg. CE n. 1998/2006 è consultabile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:it:PDF</i></p> <p><i>Il Reg. CE n. 800/2008 è consultabile al sito web: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF</i></p> <p>Per requisito di indipendenza si intende il requisito di autonomia d'impresa, di cui si fa riferimento nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF. All'interno dell'aggregazione beneficiaria le imprese devono essere indipendenti tra loro.</p>
<p>1.6 (Nuova FAQ)</p>	<p>Si fa riferimento all'Avviso Pubblico Insieme X Vincere; si chiede se la normativa che disciplina il contratto di rete fa riferimento alla Legge n.221/2012 conversione con modifiche del D.L. n. 179/2012 (cd Decreto sviluppo bis) : il provvedimento contiene interventi importanti che contribuiscono a delineare, con maggiore precisione il quadro complessivo alla normativa sul "Contratto di rete".</p> <p>In particolare in forza del D.L. n. 179 e della relativa legge di conversione sono stati chiariti alcuni passaggi tecnici della Legge n.134/2012 (conversione "DL Sviluppo"), contribuendo a definire un</p>	<p>Sì, il quadro normativo per i Contratti di rete è quello delineato.</p> <p>Il testo del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 è consultabile al sito web: http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/DL_181012_179.pdf</p> <p>Il testo della legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 è consultabile al sito web: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/829F9467-1F0B-4524-991A-F2B5428694CD/0/20121217_L_221.pdf</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	quadro di riferimento giuridico più preciso e fornendo maggiore operatività alla disciplina.	
1.7 (Nuova FAQ)	Per essere considerato un soggetto esterno indipendente dalle società della rete non si deve superare il 20% o il 25% delle quote di partecipazione?	<p>Ai sensi della normativa comunitaria vigente in materia (All. I al Reg. CE n. 800/2008 consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF), un'impresa è autonoma da un'altra se:</p> <ul style="list-style-type: none">totalmente indipendente, vale a dire senza alcuna partecipazione in altre imprese e nessuna altra impresa ha una partecipazione in quella considerata;se detiene una partecipazione inferiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto in una o più altre imprese e/o non vi sono soggetti esterni che detengono una quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di voto nell'impresa considerata. <p>Quindi la soglia di cui tenere è quella del 25%.</p>
1.8 (Nuova FAQ)	<p>Il mio quesito riguarda il documento (copia della registrazione presso la competente CCIAA del Contratto di rete) richiesto al punto 6 degli allegati in caso di raggruppamenti di imprese.</p> <p>Il legislatore è intervenuto sul contratto di rete con una nuova legge entrata in vigore il 19 dicembre 2012, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2012, con tale legge le imprese che hanno sottoscritto il contratto di rete, possono iscrivere la rete nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e tale scelta comporta l'acquisizione di soggettività giuridica.</p> <p>Fino ad allora le imprese costituenti la rete provvedevano ad iscrivere presso la competente CCIAA la propria partecipazione alla rete.</p> <p>L'acquisizione della soggettività giuridica, come evidenziato facoltativa,</p>	<p>La Sua osservazione è corretta. Il contratto di rete deve comunque essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. È pertanto necessario l'intervento di un notaio sia per la forma dell'atto pubblico che per quella della scrittura privata autenticata.</p> <p>È poi sufficiente che dal certificato camerale di ogni impresa partecipante alla rete, risultino gli estremi di iscrizione del Contratto di rete.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>avrà come conseguenza per la rete:</p> <ul style="list-style-type: none">É i redditi prodotti dalla rete saranno assoggettati a tassazione ai fini delle imposte sui redditiÉ la rete sarà soggetto passivo IRAPÉ la rete sarà soggetto passivo IVAÉ la rete dovrà adempiere a tutti gli obblighi tributari (dichiarazione dei redditi, IVA, versamenti di imposta, applicazione di regimi speciali quali ad es. quella sulle società di comodo, ecc. l'apporto alla rete sarà trattato come un conferimento e l'impresa contraente diventerà sociò della reteÉ la partecipazione alla rete avrà un òvalore fiscaleò in grado di rilevare in ipotesi di scioglimento del vincolo le imprese aderenti ad una òrete soggettoò non potranno beneficiare dell'agevolazione fiscale, ne' la stessa òrete soggettoò potrà accedervi <p>Tutto quanto elencato per gli imprenditori della rete costituisce un elemento che fa perdere l'elasticità della rete come strumento di joint venture per lo sviluppo di nuovi mercati.</p> <p>Quesito: visto che l'iscrizione del Contratto di rete al Registro delle imprese è facoltativa, è possibile candidare un Contratto di rete costituito per atto pubblico e la cui esistenza risulti anche dai certificati camerali delle imprese partecipanti e non allegare alla domanda copia della registrazione presso la competente CCIAA?</p>	
1.9 (Nuova FAQ)	I contributi concessi ed erogati sono a fondo perduto?	Sì, i contributi sono riconosciuti totalmente a fondo perduto.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2 Prerequisiti di accesso all'Avviso Pubblico		
<p>2.1 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Può partecipare come capofila di un progetto VAL una Grande Impresa che NON ha un ISCO di almeno € 8.000.000?</p>	<p>No, anche la Grande Impresa per partecipare come capofila VAL dovrà avere un ISCO pari ad almeno € 8.000.000</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, per poter accedere ai benefici previsti dalla tipologia "Valore Aggiunto Lazio" è necessario che l'aggregazione proponente abbia al suo interno un'impresa con un ISCO almeno pari ad € 4.000.000</i></p>
<p>2.2 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>La mia impresa ha meno di 50 dipendenti e fattura 11 milioni di euro. E' una piccola o una media impresa? Inoltre la forza lavoro come va calcolata?</p>	<p>Si allega quanto estrapolato dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) sulla definizione di PMI.</p> <p>"All'interno della categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro."</p> <p>Quindi, per essere considerata "Piccola" l'impresa dovrà possedere entrambi i requisiti oppure, oltre al requisito del numero massimo di U.L.A. (unità lavorative annue), un patrimonio netto inferiore o pari a 10 milioni di euro.</p> <p>Si allega inoltre quanto estrapolato dal medesimo Regolamento circa la forza lavoro.</p> <p>"Gli effettivi corrispondono al numero di U.L.A., ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dai dipendenti; b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa; c) dai proprietari gestori; d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. <p>Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata."</p>
<p>2.3 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Può la mia impresa partecipare all'Avviso Pubblico essendo un'azienda di servizi?</p>	<p>Possono partecipare all'Avviso pubblico le aziende operanti in tutti i settori della classificazione di codici ATECO 2007, salvo quelli definiti nell'art. 5 dell'Avviso Pubblico stesso. La verifica del codice ISTAT di attività verrà effettuata prendendo in considerazione il codice riportato sull'Ultima Dichiarazione dei Redditi trasmessa in Agenzia delle Entrate e il codice iscritto come prevalente in CCIAA per la sede operativa oggetto del programma di investimento.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente parzialmente valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, non è più necessario che le imprese aderenti al raggruppamento proponente abbiano il codice di attività prevalente tra quelli ammissibili dall'Avviso. È sufficiente che le imprese, al momento di presentazione della domanda (inoltre on line del formulario)</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>possessano in CCIAA il codice attività tra quelli ammissibili dall'Avviso e che lo stesso sia coerente e funzionale con le finalità del progetto che si intende presentare.</i>
2.4 (FAQ del 05.03.2013)	Come posso controllare la base imponibile IRAP della mia società di competenza della Regione Lazio?	<p>Per determinare la base imponibile IRAP nel periodo d'imposta occorre controllare la dichiarazione IRAP presentata all'Agenzia delle Entrate nell'ultimo esercizio e verificare all'interno del Quadro IR, Sezione I, i valori riportati con il Codice Regione 08, e, allo stesso modo, controllare le dichiarazioni dei due anni precedenti.</p> <p>Occorre determinare innanzitutto la base imponibile IRAP così come precedentemente determinata per ciascuno degli ultimi tre periodi imposta rilevati alla data di presentazione della domanda. Ottenuti i dati, la media ponderata sarà determinata applicando la formula riportata sull'Avviso Pubblico ovvero $(3 \cdot X_n + 2 \cdot X_{n-1} + X_{n-2}) / 6$. Dove X_n è la base imponibile ai fini IRAP di competenza della Regione Lazio risultante dall'ultima dichiarazione IRAP inviata all'Agenzia delle Entrate all'atto della presentazione della domanda, X_{n-1} è la medesima base imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi precedente e X_{n-2} quella relativa all'esercizio ancora precedente</p>
2.5 (FAQ del 05.03.2013)	Come si calcola la media ponderata IRAP della mia società?	
2.6 (FAQ del 05.03.2013)	Cos'è il Nuovo Capitale Proprio?	<p>Il Nuovo Capitale Proprio è definito e determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011 (consultabile al sito web: http://www.governo.it/backoffice/allegati/65684-7206.pdf), nonché in base alle regole più puntuali previste nell'art. 5 del decreto di attuazione.</p> <p>In particolare, concorrono alla formazione del nuovo capitale proprio:</p> <ol style="list-style-type: none">1. come variazioni in aumento:<ol style="list-style-type: none">a. i conferimenti in denaro;



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>b. gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;</p> <p>2. come variazioni in diminuzione:</p> <p>a. le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci, a qualsiasi titolo effettuate;</p> <p>b. gli acquisti di partecipazioni in società controllate;</p> <p>c. gli acquisti di aziende o di rami di aziende.</p> <p>Ai sensi del comma 5 dell'Art. 1 del D.L. n. 201/2011 in ciascun periodo di imposta, il Nuovo Capitale Proprio è l'incremento ó pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione di cui sopra ó rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, come individuato dalle risultanze del relativo bilancio, con esclusione dell'utile di esercizio.</p> <p>Per maggiori dettagli, si rimanda al Decreto di Attuazione <i>Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l' Aiuto alla Crescita Economica (ACE)</i> e la Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 28/IR del 29 Marzo 2012.</p> <p>Il Decreto di Attuazione è consultabile al sito web: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+wx2qWK0DgdGlmr8n9wZXA_.ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-03-19&atto.codiceRedazionale=12A03200&elenco30giorni=false.</p> <p>La Circolare n. 28/IR del 29 Marzo 2012 è consultabile al sito web: http://www.irdcec.it/node/530</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>2.7 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Come si calcola il "Nuovo Capitale Proprio"?</p>	<p>Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 201/2011 (consultabile al sito web: http://www.governo.it/backoffice/allegati/65684-7206.pdf) rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.</p> <p>L'incremento di capitale proprio viene, quindi, determinato quale differenza positiva tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione rilevanti ai fini della disciplina.</p> <p>Per dettagli in merito alle variazioni positive e negative di patrimonio si rimanda all'Art. 5 del Decreto di Attuazione "Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l' Aiuto alla Crescita Economica (ACE)" e alla Circolare del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili n. 28/IR del 29 Marzo 2012</p> <p>Il Decreto di Attuazione è consultabile al sito web: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=+wx2qWKODgdGlmr8n9wZXA...ntc-as1-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2012-03-19&atto.codiceRedazionale=12A03200&elenco30giorni=false.</p> <p>La Circolare n. 28/IR del 29 Marzo 2012 è consultabile al sito web: http://www.irdcec.it/node/530</p>
<p>2.8 (FAQ del</p>	<p>Come posso controllare il "Nuovo Capitale Proprio" di una società?</p>	<p>Il valore da prendere a riferimento per determinare il valore del Nuovo Capitale Proprio è quello desumibile dal rigo RS 113, colonna 4, del</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
05.03.2013)		Modello Unico SC, laddove è riportata la differenza positiva tra l'importo di colonna 1 (incrementi del capitale proprio) e la somma degli importi di colonna 2 (decrementi del capitale proprio) e 3 (ammontare delle riduzioni pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate di aziende o di rami di aziende) e verificare contestualmente la valorizzazione nel Modello Unico all'interno del quadro RS del nuovo prospetto relativo alla deduzione del capitale investito proprio (Ace).
2.9 (FAQ del 05.03.2013)	Come si calcola la media ponderata IRAP nel caso di un'ATI?	Al fine di determinare la media ponderata IRAP nel caso di ATI occorrerà sommare la media ponderata IRAP di ogni singola azienda facente parte dell'ATI così come precedentemente determinata
2.10 (FAQ del 05.03.2013)	Come si calcola la media ponderata, se si hanno meno di 3 bilanci attivi?	Qualora fossero disponibili soltanto uno o due bilanci attivi, il calcolo andrà eseguito utilizzando la medesima formula indicata nell'Avviso Pubblico dove il valore dell'anno o dei due anni precedenti è pari a zero.
2.11 (FAQ del 05.03.2013)	E' necessario l'atto notarile per la costituzione di un ATI/ATS/Contratto di rete oppure basta la firma dei legali rappresentanti?	Per queste tre forme di aggregazione si richiede sempre l'atto notarile.
2.12 (FAQ del 05.03.2013)	Gli Organismi di Ricerca coinvolti nel progetto devono avere sede operativa nel Lazio?	Nell'Art.6 "Requisiti soggettivi di ammissibilità" si afferma che i soggetti richiedenti, partecipanti all'aggregazione, devono al momento di presentazione della domanda avere almeno una sede operativa nel Lazio risultante dal certificato camerale, ovvero impegnarsi ad aprire una sede o una unità locale operativa a seguito della valutazione positiva del progetto di investimento entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo. Tale articolo dunque prevede che le attività devono essere svolte nella



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>Regione Lazio e che i costi sostenuti per attività svolte al di fuori di tale territorio sono considerati inammissibili, salvo ammettere i costi fuori Regione fino alla concorrenza del 20% per il personale dipendente o equiparato (personale a progetto). Gli Organismi di ricerca, che non possono beneficiare di agevolazione ma possono partecipare al progetto in qualità di fornitori, possono essere dislocati in qualunque parte del territorio, ma, dalla descrizione dei servizi fatturati, dovrà risultare chiaramente che le attività oggetto di spesa siano afferenti al progetto presentato e regolarmente fatturate all'impresa con sede operativa nel Lazio.</p>
<p>2.13 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Occorre presentare il DURC insieme al modulo di domanda?</p>	<p>Nel modulo di prenotazione telematica andranno riportati, per ciascuna azienda partecipante al raggruppamento proponente, i dati necessari per la richiesta d'ufficio del DURC che verrà operata direttamente da Sviluppato Lazio S.p.A.</p>
<p>2.14 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Possono le imprese utilizzare come dato IRAP quello inclusivo della cifra dedotta dei costi dei ricercatori per gli anni passati?</p>	<p>Il solo dato ammissibile ai fini del calcolo della media ponderale dell'imponibile Irap è quello relativo a quanto dichiarato all'Agenzia delle Entrate</p>
<p>2.15 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>La presenza di un Organismo di Ricerca è obbligatoria?</p>	<p>La presenza di un Organismo di Ricerca, all'interno dei progetti di Valore Aggiunto Lazio, è facoltativa.</p>
<p>2.16 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Tutte le micro/piccole imprese costituite in ATI/ATS/Contratti di Rete devo avere la sede operativa nella Regione Lazio?</p>	<p>Tutte le singole imprese costituenti un ATI/ATS/Contratto di Rete sono soggette singolarmente a tutti i controlli finanziari ed amministrativi dell'Avviso Pubblico, compreso il fatto di possedere in C.C.I.A.A. una sede operativa nel Lazio o impegnarsi ad aprire una sede operativa nel Lazio a seguito della valutazione positiva del progetto d'investimento.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>2.17 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Si potrebbe includere nell'Aggregazione di imprese, una terza impresa che fosse in rapporto di indipendenza solo con una delle due imprese già facenti parte del raggruppamento (il minimo di tre sarebbe comunque rispettato)?</p>	<p>Il Comma 2 dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico afferma che " Le aggregazioni devono essere formate, pena l'ammissibilità, da almeno tre PMI fra loro Imprese indipendenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art.6ö.</p> <p>Ogni impresa partecipante al progetto deve essere dunque un soggetto giuridico distinto, definito come impresa autonoma ai sensi dell'art. 3 dell'allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF).</p> <p>Se, pertanto, una delle imprese è indipendente da una seconda, ma dipendente da una terza impresa all'interno dell'Aggregazione, la richiesta di contributo non può essere ritenuta ammissibile.</p>
<p>2.18 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Può prendere parte al progetto un Organismo di Ricerca, nella forma di società consortile a responsabilità limitata, localizzato al di fuori della Regione Lazio?</p>	<p>Se la società consortile a r.l. presenta i parametri dimensionali di PMI, può partecipare all'Avviso Pubblico solo se presenta tutti i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dal relativo Art. 6.</p> <p>Se, invece, la società fosse inquadrata come Organismo di Ricerca, potrebbe essere "coinvolta" come fornitore di servizi.</p>
<p>2.19 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>E' possibile che due imprese (entrambe considerate PMI), di cui una controllata dall'altra in quota superiore al 25%, presentino due differenti progetti a valere sull'Avviso Pubblico, non in ATI tra loro, o il rapporto di controllo inibisce la partecipazione all'Avviso Pubblico di una delle due?</p>	<p>Il Comma 2 dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico afferma che " Le aggregazioni devono essere formate, pena l'ammissibilità, da almeno tre PMI fra loro Imprese indipendenti ed in possesso dei requisiti di cui all'art.6ö.</p> <p>Ogni impresa partecipante al progetto deve essere dunque un soggetto giuridico distinto, definito come impresa autonoma ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (consultabile al sito web:</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF.</p> <p>Questo vincolo sussiste fra i componenti di una medesima ATI/ATS o di un medesimo raggruppamento formalizzato attraverso un Contratto di Rete. Quindi, deve intendersi che ognuna delle imprese partecipanti al progetto deve essere distinta dalle altre imprese aggregate.</p> <p>In conclusione, un'azienda controllata può partecipare a un progetto dove la sua controllante non è coinvolta.</p>
<p>2.20 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Un ente di ricerca, coinvolto nel progetto in quanto tale, può partecipare in qualità di partner su più progetti presentati da differenti soggetti?</p>	<p>Un Organismo di ricerca, essendo fornitore di servizi e non soggetto beneficiario diretto di agevolazioni, può partecipare a più progetti ancorché presentati da differenti soggetti.</p>
<p>2.21 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Le imprese consortili aventi i limiti dimensionali di micro e piccole imprese possono rientrare tra i soggetti destinatari dell'Avviso Pubblico?</p>	<p>L'impresa consortile avente i parametri dimensionali di micro o piccola impresa è considerata una PMI e può quindi partecipare all'Avviso Pubblico.</p>
<p>2.22 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Può un'Associazione Onlus partecipare all'Avviso Pubblico come beneficiaria di agevolazioni?</p>	<p>Specifiche sentenze del Consiglio di Stato (n. 185 del 2008 e n. 1128 del 2009) affermano che possono essere ammesse alle gare pubbliche anche le Associazioni ONLUS quali imprese sociali, cui il d. lgs. 24 marzo 2006 n. 155 in quanto legittimate ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa</p>
<p>2.23 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Possono partecipare all'Avviso Pubblico due imprese collegate che attualmente possiedono una partecipazione reciproca al 50% ma che vorrebbero portare tale partecipazione al 20% dopo la presentazione</p>	<p>La fotografia economica-finanziaria e di effettivi (personale interno all'impresa) delle due imprese viene effettuata al momento dell'invio del formulario.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	della domanda di contributo?	Se per quella data la partecipazione della controllante viene portata al di sotto del 25%, ai fini dell'Avviso Pubblico, le due imprese non saranno più considerate collegate e dunque indipendenti come richiesto dal comma 2 dell'Art. 4.
2.24 (FAQ del 05.03.2013)	Cinque imprese detengono, per il 20% ciascuna, le quote di un Consorzio di PMI. Può il suddetto Consorzio partecipare all'Avviso Pubblico in ATI con una o più imprese che lo compongono?	No. Il comma 5 dell'Art. 4 stabilisce che, nel caso di Consorzi proponenti, il contributo pubblico è corrisposto, pro quota, direttamente alle singole imprese consorziate che partecipino al progetto imprenditoriale, secondo le indicazioni fornite dagli organi deliberanti del Consorzio. Pertanto le consorziate dovranno possedere singolarmente i requisiti di cui al successivo art. 6. L'eventuale ATI tra un Consorzio e una sua consorziata potrebbe comportare una duplicazione di agevolazioni in capo alla consorziata. È necessario pertanto che la domanda sia presentata dal Consorzio a sé stante o da un raggruppamento composto fra le imprese del Consorzio ed in regola con i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Art. 6 dell'Avviso Pubblico.
2.25 (FAQ del 05.03.2013)	1. Se una società A possiede il 50% delle azioni di B ed il 100% delle azioni di C, possono B e C partecipare in ATI? 2. È possibile considerare autonome le imprese C e D, considerando che la società A possiede il 50% delle azioni della società B ed il 100% delle azioni della società C e che la società B possiede il 24% delle azioni della società D?	1. In base al Regolamento CE n. 800 del 2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF), due imprese partecipate in misura pari o superiore al 50% da un'altra impresa sono definite "collegate". Come tali non sono indipendenti tra loro, e quindi non sono definibili autonome. Sono governate dalla medesima impresa. 2. C e D sono indipendenti tra loro, pur essendo C una impresa collegata ad A. Esiste infatti un'interruzione di collegamento dovuto alla presenza dell'impresa B, che si frappone tra loro e che detiene soltanto il 24% di D.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>2.26 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In merito a quanto previsto all'art 8 dell'Avviso pubblico in oggetto, in detto articolo si riporta che l'importo complessivo dell'intero progetto imprenditoriale non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 per aggregazione e non superiore all'indice sintetico di complessità organizzativa delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiore a 10 milioni di euro.</p> <p>Interesserebbe quindi sapere se il valore massimo del progetto, dato il limite massimo e minimo previsto, è da calcolare considerando solo l'indice sintetico di complessità organizzativa delle sole PMI o se concorre a definire tale parametro anche l'indice sintetico di complessità organizzativa della Capofila VAL.</p>	<p>Per determinare l'importo massimo di spesa si prenderà in considerazione solo la somma degli ISCO delle PMI partecipanti ed eventualmente anche quello del capofila solo nel caso in cui non sia una Grande Impresa.</p> <p><i>N.B. a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, l'importo minimo di spesa complessiva del progetto è stato diminuito ad € 1.000.000. Esso sarà sempre determinato dalla somma dei valori dell'ISCO delle PMI partecipanti; l'importo massimo di spesa complessiva potrà essere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Non superiore al 200% dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiore a €10.000.000 se all'interno del raggruppamento è presente un'impresa con un valore dell'ISCO maggiore o uguale € 8.000.000</i> • <i>Non superiore al 100% dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiore a € 5.000.000 se all'interno del raggruppamento è presente un'impresa con un valore dell'ISCO maggiore o uguale ad € 4.000.000,00 ma inferiore ad € 8.000.000</i> <p><i>Ne consegue che il valore dell'ISCO della Grande Impresa è sempre escluso dal calcolo complessivo dell'ISCO del raggruppamento che determina, come detto, il valore minimo e massimo di spesa complessiva. In tale calcolo rientrano, invece, i valori dell'ISCO delle Micro, Piccole e Medie Imprese.</i></p> <p><i>Si sottolinea che, alla luce di tali modifiche, qualora all'interno del raggruppamento vi sia un'impresa con un valore dell'ISCO inferiore ad € 8.000.000, l'aggregazione stessa potrebbe essere costituita anche solo da PMI.</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>2.27 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Come ci si deve regolare per il requisito di territorialità? Le PMI e la grande impresa devono risiedere nella Regione Lazio o avere una delle sedi legali nella Regione Lazio? Da quanto tempo? Se una delle imprese del raggruppamento fosse delle Marche, come può avviare ed essere inclusa nel consorzio? Aprendo sede nel Lazio?</p>	<p>Le imprese partecipanti devono avere una sede operativa nel Lazio o dichiarare di aprire una sede entro 60 giorni dalla data di comunicazione della concessione del contributo. L'Avviso non prevede limiti temporali.</p>
<p>2.28 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Il tipo di sede che le imprese extra-Lazio devono dichiarare di aprire come deve essere qualificata? possono mantenere sede principale in altra Regione?</p>	<p>Sì, le imprese "extra Lazio" che intendono partecipare al bando possono aprire o dichiarare di farlo una sede secondaria sul Lazio</p>
<p>2.29 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>La spesa del manager di rete, NON è includibile nella tipologia VAL Lazio con la grande impresa?</p>	<p>La spesa del manager di rete, configurandosi come un servizio reale, può essere inserita all'interno di un progetto VAL ma solo se sostenuta da PMI.</p>
<p>2.30 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In merito al requisito dell'importo massimo di progetto si richiede in che modo venga calcolato il 100% dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione? È dato dalla somma delle diverse ISCO oppure? La GI o MI capofila è esclusa da questo conteggio?</p>	<p>Si presume, dato che parla del 100% dell'ISCO, che la Sua domanda riguardi un progetto della tipologia "Valore Aggiunto Lazio". L'ISCO è dato dalla somma dei diversi ISCO della PMI escludendo quello della GI capofila ma includendo quello della MI eventuale capofila che ha un ISCO specifico di almeno € 8.000.000 € 4.000.000 (soglia minima di accesso per la presentazione di un progetto VAL).</p> <p><i>N.B. Risposta precedente parzialmente valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, l'importo minimo di spesa complessiva del progetto è stato diminuito ad € 1.000.000. Esso sarà sempre determinato dalla somma dei valori dell'ISCO delle PMI partecipanti; l'importo massimo di spesa complessiva potrà essere:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Non superiore al 200% dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiore a €10.000.000 se</i>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p><i>all'interno del raggruppamento è presente un'impresa con un valore dell'ISCO maggiore o uguale € 8.000.000</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• Non superiore al 100% dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiore a € 5.000.000 se all'interno del raggruppamento è presente un'impresa con un valore dell'ISCO maggiore o uguale ad € 4.000.000,00 ma inferiore ad € 8.000.000</i> <p><i>Ne consegue che il valore dell'ISCO della Grande Impresa è sempre escluso dal calcolo complessivo dell'ISCO del raggruppamento che determina, come detto, il valore minimo e massimo di spesa complessiva. In tale calcolo rientrano, invece, i valori dell'ISCO delle Micro, Piccole e Medie Imprese.</i></p> <p><i>Si sottolinea che, alla luce di tali modifiche, qualora all'interno del raggruppamento vi sia un'impresa con un valore dell'ISCO inferiore ad € 8.000.000, l'aggregazione stessa potrebbe essere costituita anche solo da PMI.</i></p>
<p>2.31 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Quale è l'intensità dell'aiuto relativamente all'azione "VAL - Valore Aggiunto Lazio" ?</p>	<p>L'intensità d'aiuto non può essere definita a priori in quanto verrà determinata in funzione della tipologia d'intervento prevista (Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale, Investimenti, Servizi Reali) e delle intensità previste dai relativi articoli del Reg. CE 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF), delle spese ritenute ammissibili per ogni singola impresa tenuto conto del rispettivo dimensionamento.</p>
<p>2.32 (FAQ del</p>	<p>L'azione "Investimenti in rete" è preclusa alle Grandi Imprese ?</p>	<p>Sì, all'azione "Investimenti in Rete" possono partecipare solo PMI</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
05.03.2013)		
<p>2.33 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Vi contatto per chiedere alcune info riguardo il bando Valore Aggiunto Lazio, e nel dettaglio:</p> <p>1. Leggendo il Bando non mi è chiaro il funzionamento del PREMIO. Nel bando è riportato:</p> <p><i>Per la tipologia di progetti imprenditoriali Valore Aggiunto Lazio, con riferimento ai soli contributi per spese di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale concessi alle Grandi Imprese e Medie Imprese, è riconosciuto un contributo pari al 50%, per quanto riguarda le Grandi imprese, ed al 70%, per quanto riguarda le Medie Imprese, dell'intensità massima concedibile sulle spese ammissibili effettivamente riconosciute. Verrà riconosciuto un premio, fino al raggiungimento dell'intensità massima concedibile, solo se le PMI facenti parte dell'aggregazione avranno incrementato complessivamente, entro il secondo esercizio successivo alla conclusione del progetto, la base imponibile IRAP di almeno il 10% rispetto quella utilizzata per calcolare l'indice sintetico di complessità organizzativa al momento della presentazione della domanda.</i></p> <p>Cosa significa esattamente questa Frase? Io ho inteso come riportato nel seguente esempio:</p> <p>Grande industria (GI): Costo RI = 2.000.000p Costo SS = 1.000.000p Finanziamento Ammesso = 50% RI + 25% SS cioè = 1.000.000 + 250.000 = 1.250.000p Contributo reale Elargito a GI = 50% finanziamento Ammesso =</p>	<p>Due sono le condizioni fondamentali affinché si possa avere il premio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Incremento della base imponibile IRAP delle PMI entro il secondo esercizio successivo del progetto per la percentuale prevista; 2. Richiesta in domanda di un'intensità di aiuto minore rispetto a quella concedibile per le GI e le MI. <p>La seconda condizione risulta fondamentale dal momento che, anche qualora si verificasse la prima, non potrebbe mai essere concedibile un contributo superiore a quello consentito dal Regolamento CE n. 800/2008.</p> <p>Quindi, per poter eventualmente accedere ad un premio di contributo, e fermo restando l'incremento della base imponibile IRAP, bisognerebbe chiedere in domanda per le GI e le MI un'intensità minore rispetto a quella massima concedibile assumendo il rischio che si verifichi l'incremento della base imponibile IRAP.</p> <p>Nell'esempio che Lei ha fatto, ferme restando altre condizioni di progetto, il finanziamento concesso alle GI e alle MI sarebbe quello del Finanziamento ammesso e non quello del Contributo elargito in quanto il finanziamento tiene conto delle intensità di aiuto richieste.</p> <p>Come giustamente Lei ha dedotto, per avere un premio bisognerebbe acquisire attendere la conclusione di due esercizi successivi a quella di realizzazione del progetto.</p> <p>Non esiste alcuna scala di premialità: se si verificasse l'incremento della base imponibile IRAP, GI e MI otterrebbero un contributo aggiuntivo fino al 50%/70% ma mai oltre il massimo concedibile da regolamento CE n. 800/2008.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>625.000p</p> <p>Premio GI = fino ad un ulteriore 50% finanziamento Ammesso se complessivamente le PMI aumentano nei 2 anni successivi fine progetto la propria Base imponibile IRAP del 10% rispetto all'ultima usata per il calcolo di ammissibilità al bando.</p> <p>Chiaramente il premio vale anche per le PMI in percentuali diverse come descritto nel bando. Dunque se mi è chiaro le GI e le PMI prendono solo una percentuale del finanziamento concesso, il restante gli viene elargito solo se le PMI (e solo loro, quindi la GI dipende da loro per questo) aumentano la propria IRAP. Inoltre siccome hanno 2 anni di tempo dopo fine progetto per farlo, il premio le GI e le PMI potrebbero vederlo 3 anni dopo fine progetto.</p> <p>E' corretta questa interpretazione o sto travisando quanto descritto nel bando?</p> <p>2. Come si calcola esattamente il PREMIO?</p> <p>Nel bando si dice che il premio può arrivare fino ad un massimo per cui si eguaglia il finanziamento ammesso. Questo mi fa pensare che ci sarà una scala di premialità, e cioè se si raggiunge un aumento complessivo di IRAP delle PMI di almeno 10% prendo il premio al massimo, altrimenti tale premio scenderà gradualmente fino a zero.</p> <p>Ecco come viene calcolata questa scala?</p> <p>3. Come si calcola l'aumento complessivo di base imponibile IRAP per il calcolo del Premio?</p> <p>Nel documento si parla di calcolo complessivo, per cui mi chiedo come</p>	<p>Per calcolare l'incremento, si rideterminerà la DISCO a due anni successivi di progetto e si calcolerà il relativo incremento rispetto a quello calcolato in fase di domanda.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, il comma 5 all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico denominato "Premi di risultato" è stato eliminato</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>viene calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Media delle basi Imponibili IRAP delle PMI: $(PMI1 + PMI2 + PMI3)/3$, ad esempio $(15\% + 10\% + 5\%)/3 = 10\%$? • Somma delle basi Imponibili IRAP delle PMI: $PMI1 + PMI2 + PMI3$, ad esempio $5\% + 3\% + 2\% = 10\%$? • Media ponderate, o altre tipologie di calcolo? 	
<p>2.34 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Nel caso in cui venisse presentata una richiesta di finanziamento a valere sulla tipologia di intervento "Valore aggiunto Lazio", a quanto corrisponde la quota % di finanziamento per il Capofila VAL, Grande Impresa?</p> <p>E' finanziabile solo la categoria di spesa ricerca industriale e sviluppo sperimentale?</p>	<p>La Grande Impresa può ottenere un contributo solo a fronte di spese effettuate in Ricerca & Sviluppo e Diritti di Proprietà Industriale.</p> <p>In dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per le spese in R&S le intensità di aiuto (ovvero le quote di finanziamento) sono stabilite dal Reg. CE n. 800/2008, Art. 31 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) e sono pari al 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale e al 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale, percentuali eventualmente elevabili di un ulteriore 15% al verificarsi delle condizioni previste dal comma 4.b) del medesimo articolo. - Per i diritti di proprietà industriale il contributo è richiedibile in funzione del regime "De minimis" e fino al 65% dell'intensità di aiuto. <p><i>N.B. a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, a prescindere dalla tipologia di progetto presentata, il ruolo di capofila può essere assunto da qualunque impresa appartenente al raggruppamento anche qualora</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>non in possesso del valore dell'ISCO più elevato.</i>
2.35 (FAQ del 05.03.2013)	Nel bando è scritto: "L'importo complessivo di spesa, per l'intero progetto imprenditoriale, non deve essere inferiore a € 2.000.000,00 per aggregazione e non superiore al 100% dell'indice sintetico di complessità organizzativa delle PMI partecipanti all'aggregazione e comunque non superiori a 10 milioni di Euro". Quindi visto che per determinare il massimo si deve considerare il ISCO delle PMI, se tale valore è inferiore a 2.000.000, il massimo di spesa eleggibile nel progetto è 2.000.000 ? Me lo conferma?	No, se l'ISCO delle PMI è inferiore a € 2.000.000, il progetto non sarà ammissibile. <i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, l'importo minimo di spesa complessiva di un progetto della tipologia "Valore Aggiunto Lazio", determinato dalla somma dei valori dell'ISCO delle PMI partecipanti, è stato diminuito ad € 1.000.000.</i>
2.36 (FAQ del 05.03.2013)	In riferimento all'avviso pubblico "Insieme per Vincere", bando "Valore Aggiunto Lazio", si chiede se una Grande Impresa può essere Capofila VAL di due diverse e distinte aggregazioni promotrici di due diversi e distinti progetti	Sì, è possibile purché i progetti siano diversi e promossi da differenti aggregazioni. <i>N.B. a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, a prescindere dalla tipologia di progetto presentata, il ruolo di capofila può essere assunto da qualunque impresa appartenente al raggruppamento anche qualora non in possesso del valore dell'ISCO più elevato.</i>
2.37 (FAQ del 05.03.2013)	Dovendo definire compiutamente i livelli di contribuzione previsti dal bando con riferimento alle attività di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale dei progetti VAL e per le diverse tipologie di imprese, siamo a chiedere ove possibile conferme in merito all'applicazione, in particolare, di quanto previsto dall'art. 5, punto 2 ed alla correttezza di quanto quindi riportato di seguito: Grande Impresa: RI=50%, SS=25% 1. Non può beneficiare degli incrementi di cui al par. 4 dell'art. 31	Grandi Imprese: <ol style="list-style-type: none">1. Sì, anche la GI può beneficiare della maggiorazione prevista dal comma 4.b dell'Art. 31 qualora ricorrano i suoi presupposti;2. Credo che Lei si riferisca ai "Premi di risultato" previsti dal comma 5 dell'Art. 9 del bando; il premio si configura a tutti gli effetti come un contributo ulteriore che viene a riconoscersi qualora soddisfatta la condizione di incremento della base imponibile delle PMI e se per la Grande Impresa sia richiesta in domanda un'intensità di aiuto minore rispetto a quella massima



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>del Reg. 800/2008</p> <p>2. Per quanto riportato all'art. 5 punto 2 del bando, il 50% del contributo è legato all'incremento del 10% della base imponibile IRAP delle PMI.</p> <p>Non si tratta quindi di un contributo ulteriore ma anzi, qualora tale incremento non fosse conseguito, i contributi sarebbero ridotti e pari a RI=25%, SS=12,5%</p> <p>PMI:</p> <ol style="list-style-type: none"> beneficiano degli incrementi di cui al par. 4 a) dell'art. 31 del Reg. 800/2008 dovendo essere almeno in 3, beneficiano anche degli incrementi di cui al par. 4 b) dell'art. 31 del Reg. 800/2008, con l'unico vincolo che nessuna delle PMI sostenga da sola oltre il 70% dei costi; Per quanto riportato all'art. 5 punto 2 del bando, il 30% del contributo delle Medie imprese, calcolato sulla base di quanto riportato in precedenza, è legato all'incremento del 10% della base imponibile IRAP delle PMI. (Per la media impresa, RI=75%, SS=50%, Qualora l'incremento non fosse conseguito i contributi sarebbero ridotti e pari a RI=52,5%, SS=35%) 	<p>concedibile, dal momento che non si potrà mai, nemmeno col premio, superare l'intensità massima prevista dal Regolamento (CE) n. 800/2008; quindi, se non viene a crearsi la condizione di incremento della base imponibile, il contributo riconosciuto in istruttoria e soprattutto in rendicontazione non può essere ridotto.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, il comma 5 all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico denominato "Premi di risultato" è stato eliminato</i></p> <p>PMI</p> <ol style="list-style-type: none"> Le PMI beneficiano degli incrementi previsti dal comma 4.a e 4.b dell'Art. 31; Corretto; Vale quanto già detto prima per la GI. <i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, il comma 5 all'Art. 9 dell'Avviso Pubblico denominato "Premi di risultato" è stato eliminato</i>
<p>2.38 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Un'impresa, avente i requisiti di ammissibilità, può partecipare a più progetti relativi a diverse start-up di rete?</p>	<p>Sì purché l'impresa partecipi a progetti diversi all'interno di raggruppamenti differenti</p>
<p>2.39</p>	<p>Patrimonio netto, fatturato e oneri finanziari che vengono presi in</p>	<p>I valori si riferiscono a quelli desumibili dall'ultimo bilancio approvato</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	considerazione per l'assegnazione del punteggio di validità economico-finanziaria sono quelli dell'ultimo bilancio o la media degli ultimi 2 o 3 bilanci?	
2.40 <i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	<p>L'impresa X non rientra nella definizione di PMI in quanto ripresa tramite consolidamento in un'impresa Y che con il consolidato supera le soglie di definizione di PMI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. È possibile includere l'impresa X come capofila VAL facendo riferimento ai valori di ISCO complessivi del gruppo cui appartiene? (con la stessa logica di cumulo della definizione di PMI) 2. È possibile includere nel progetto VAL entrambe le aziende X ed Y, facendo riferimento ad Y come capofila VAL? 	<p>Nel suo esempio l'impresa X si definirebbe Grande Impresa in virtù di un rapporto di partecipazione con l'impresa Y, evidentemente Grande Impresa.</p> <p>L'impresa X può diventare capofila VAL purché, a prescindere se sia o meno una Grande Impresa, abbia singolarmente un valore ISCO di almeno € 8.000.000 € 4.000.000.</p> <p>Analogamente Y può essere capofila VAL se ha un ISCO di almeno € 8.000.000 € 4.000.000 preso singolarmente, e in questo caso X potrebbe far parte della Rete.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente parzialmente valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, per poter accedere ai benefici previsti dalla tipologia "Valore Aggiunto Lazio" è necessario che l'aggregazione proponente abbia al suo interno un'impresa con un ISCO almeno pari ad € 4.000.000.</i></p> <p><i>Inoltre, a prescindere dalla tipologia di progetto presentata, il ruolo di capofila può essere assunto da qualunque impresa appartenente al raggruppamento anche qualora non in possesso del valore dell'ISCO più elevato</i></p>
2.41 <i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	1. Siamo uno Studio Associato di Ingegneria e da Regolamento CE n° 364/04 dovremmo essere classificati come "Impresa"; nel bando, all'art. 6 è però espressamente richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese, che uno Studio Associato non ha. Possiamo partecipare	1. Sebbene la legge di stabilità 2011 preveda la possibilità di costituire una società tra professionisti ma lascia comunque l'alternativa di continuare a svolgere l'attività in studio associato, l'avviso pubblico richiede espressamente l'iscrizione nel registro delle imprese dei



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>come impresa all'aggregazione nella forma del "Contratto di rete" per la partecipazione al bando?</p> <p>2. La stessa impresa può partecipare a più richieste di finanziamento all'interno del presente bando? E ciò può essere eventualmente fatto sia all'interno della stessa rete, che all'interno di diverse reti? Tale condizione non è infatti mai vietata in alcun articolo del bando.</p>	<p>soggetti partecipanti e risultare in questo attivi; quindi la partecipazione al raggruppamento richiede nel caso in questione il passaggio alla forma societaria;</p> <p>2. Un'impresa può partecipare a diverse richieste di finanziamento se partecipante in raggruppamenti differenti. Se il raggruppamento è lo stesso dovrà richiedere il saldo del contributo su una domanda effettuata e ritenuta ammissibile prima di poter presentare quella ulteriore.</p>
<p>2.42 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In relazione al bando in oggetto relativamente alla misura "Start up" la scrittura privata con la quale le aziende partecipanti si impegnano a costituire il Contratto di Rete, deve rivestire una forma particolare e deve contenere, da subito il programma di rete e le regole di governance o può avere una forma libera e contenere un semplice impegno alla costituzione?</p>	<p>Nella modulistica della domanda, è stata inserita anche, per i raggruppamenti non ancora costituiti, una dichiarazione di intenti di ogni azienda partecipante ad aderire al progetto realizzato in forma associata. La formalizzazione, attraverso specifico atto notarile, dovrà, nel caso di Start-up, essere dimostrata per l'ottenimento del saldo del contributo e pena la revoca dello stesso.</p>
<p>2.43 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Un'impresa che ha il codice Ateco principale nelle attività escluse, come da art 5 dell'Avviso pubblico "Insieme per vincere", ma ha un codice Ateco secondario ammissibile, può partecipare alla selezione di progetti?</p>	<p>No, l'Avviso Pubblico, all'art. 6 comma 1 stabilisce che i soggetti beneficiari devono operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui all'articolo 56.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, non è più necessario che le imprese aderenti al raggruppamento proponente abbiano il codice di attività prevalente tra quelli ammissibili dall'Avviso.</i></p> <p><i>È sufficiente che le imprese, al momento di presentazione della domanda (inoltre on line del formulario) posseggano in CCIAA il codice attività tra quelli ammissibili dall'Avviso e che lo stesso sia coerente e funzionale con le finalità del progetto che si intende</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>presentare.</i>
2.44 (FAQ del 05.03.2013)	Sarebbe ammissibile un progetto di costituzione di consorzio o studio associato tra professionisti da presentare per l'avviso pubblico Start Up- Reti?	No, non sarebbe un progetto ammissibile perché come riportato al comma 1 dell'Art. 1 dell'Avviso Pubblico i progetti imprenditoriali della tipologia "Start-up" devono essere finalizzati alla costituzione di aggregazioni tra imprese nella forma del "Contratto di rete".
2.45 (FAQ del 05.03.2013)	In riferimento all'avviso pubblico per il sostegno alle aggregazioni di impresa precisamente investimenti in rete, si chiede se è vincolante per le imprese partecipanti non avere rapporto di parentela . Inoltre si chiede se le imprese partecipanti devono essere di nuova costituzione.	Ai sensi dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico, i raggruppamenti devono essere formati da almeno 3 PMI in possesso anche del requisito d'indipendenza secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) e dunque non risultare tra loro imprese controllate, collegate, associate. Le imprese possono essere anche di nuova costituzione purché già attive ed operanti.
2.46 (FAQ del 05.03.2013)	Da Bando è possibile presentare un progetto start up reti ed uno investimenti in rete purché la rete non sia costituita da più di 6 mesi?	Se la rete è costituita da non più di 6 mesi potrà presentare domanda sia per la tipologia di interventi "Start-up" che "Investimenti in rete" ma non contemporaneamente. Ai sensi dell'Art.11, comma 7 dell'Avviso Pubblico "Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa aggregazione laddove non risulti richiesto il SALDO per quella precedente."
2.47 (FAQ del 05.03.2013)	1. È ammissibile la partecipazione di un impresa estera (UE) al contratto di rete? 2. In caso affermativo i contributi previsti dall'avviso sono concedibili alle sole aziende italiane che rispecchiano i requisiti di cui all'art.6.? 3. È ammissibile presentare un progetto finalizzato alla costituzione di	1. no, perché l'impresa estera non è iscritta al Registro delle Imprese in CCIAA (Art. 6, comma 1 dell'Avviso); l'impresa estera può partecipare alla rete e alle spese del progetto, se lo ritiene utile e per la parte di sua competenza, ma non potrà ricevere contributo in quanto non soddisfa pienamente i requisiti previsti dall'Avviso



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>un'aggregazione di 6 imprese in cui solo 3 rispecchiano i requisiti di cui all'art.6?</p> <p>4. In caso affermativo i contributi previsti dall'avviso (50% delle spese sostenute per servizi reali) sono concedibili alle sole 3 aziende che rispecchiano i requisiti di cui all'art.6.?</p>	<p>Pubblico;</p> <p>2. Sì, come previsto dall'Art. 4, comma 4 dell'Avviso;</p> <p>3. Sì, ma solo le 3 con i requisiti percepiranno il contributo (Art. 4, comma 4 dell'Avviso);</p> <p>4. risposta analoga a quella del punto 3.</p>
<p>2.48 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In merito all'oggetto e, in particolare, alla ESCLUSIONE del settore AGRICOLTURA, chiedo l'eventuale conferma che in tale esclusione rientrino anche le attività (e le Aziende) che si occupino della fase più industriale della filiera, quali, ad esempio, la trasformazione e/o il confezionamento e/o la distribuzione e/o la commercializzazione del prodotto agricolo primario.</p>	<p>Ai sensi dell'Art. 6 dell'Avviso Pubblico, i soggetti partecipanti all'aggregazione devono operare prevalentemente nei settori ammissibili di cui all'articolo 56. Per verificare dunque che le imprese in questione siano ammissibili o meno ai benefici dell'Avviso, basterà verificare il codice ISTAT riportato sull'ultima dichiarazione IVA trasmessa (verificando anche la sua coincidenza con quello registrato come prevalente in CCIAA) e verificare che non rientrino tra quelli esclusi dall'art. 5.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, non è più necessario che le imprese aderenti al raggruppamento proponente abbiano il codice di attività prevalente tra quelli ammissibili dall'Avviso.</i></p> <p><i>È sufficiente che le imprese, al momento di presentazione della domanda (inoltre on line del formulario) posseggano in CCIAA il codice attività tra quelli ammissibili dall'Avviso e che lo stesso sia coerente e funzionale con le finalità del progetto che si intende presentare.</i></p> <p><i>Di conseguenza, la verifica del codice non avverrà più attraverso l'analisi dell'ultima dichiarazione IVA trasmessa ma attraverso la visura camerale ed i dati in essa riportati alla data di inoltro del</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>formulario on line.</i>
<p>2.49 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. in caso di investimenti, optando per il de minimis, il limite di €200.000,00 di contributo è da considerarsi per singola impresa o per l'intero progetto? 2. in una rete composta come minimo da tre pmi con i requisiti richiesti può partecipare come ulteriore partecipante il Consorzio XXXX, che spesso si trova a coordinare tali tipi di progetti? si tratta di un ente pubblico economico che da alcuni anni è anche iscritto in camera di commercio. 3. da quanto compreso l'Università potrebbe partecipare in un progetto in rete del tipo "start-up di reti", ma può partecipare anche ad un progetto del tipo "investimenti in rete" sempre con un'attività di ricerca che affianchi il lancio del prodotto sul mercato? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. il limite di € 200.000 è da considerarsi per singola impresa; 2. ai sensi del comma 5 dell'Art. 4 dell'Avviso Pubblico, " Nel caso di domanda presentata da un Consorzio, sebbene tale forma rappresenti di per sé soggetto giuridico autonomo, il contributo pubblico è corrisposto, pro quota, direttamente alle singole imprese consorziate che partecipino al progetto imprenditoriale". Pertanto, il Consorzio XXXX, tra l'altro ente pubblico economico (categoria non ammissibile tra quelli beneficiari) anche partecipando all'aggregazione non potrà avere riconosciuta alcuna spesa e dunque alcun contributo; 3. l'Università non essendo un soggetto imprenditoriale può partecipare alla rete ma non potrà avere riconosciuta alcuna spesa e dunque alcun contributo.
<p>2.50 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In merito all'oggetto ed a quanto riportato all'Art. 4 dell'Avviso Pubblico, chiedo se sia possibile, per lo stesso progetto di una stessa aggregazione (sotto forma di Contratto di rete), di avere accesso ad ambedue i canali di finanziamento seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Start-up di reti", ove il Contratto di rete sia già formalizzato al momento della domanda da non più di 6 mesi - "Investimenti in rete", ove il Contratto di rete risulti semplicemente già formalizzato al momento della domanda <p>in quanto, da un punto di vista sia temporale che formale, le 2 condizioni</p>	<p>Una stessa aggregazione non può presentare domanda contemporaneamente su due linee d'intervento differenti. Questo è stabilito dall'Art. 11, comma 7 dell'Avviso Pubblico laddove si dice che "Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa aggregazione laddove non risulti richiesto il SALDO per quella precedente".</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	sembrano perfettamente compatibili.	
2.51 (FAQ del 05.03.2013)	Può partecipare un'azienda senza dipendenti?	Sì, anche un'azienda senza dipendenti può partecipare all'Avviso Pubblico
2.52 (FAQ del 05.03.2013)	In un progetto "Investimenti in rete", se il 50% dell'ISCO delle tre aziende è più basso della soglia minima di spesa, cioè è inferiore a 250.000 euro, queste aziende potranno presentare un progetto?	<p>No, ovviamente, se il 50% della somma degli ISCO delle aziende partecipanti è inferiore ad € 250.000 il progetto non sarà ammissibile</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, per determinare l'importo minimo e massimo di spesa di un progetto della tipologia "Investimenti in rete" non si tiene più conto della somma dei valori dell'ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione. I limiti minimi e massimi di spesa sono stati stabiliti pari, rispettivamente, a € 250.000,00 e ad € 3.000.000,00.</i></p>
2.53 (FAQ del 05.03.2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Possono partecipare imprese "partecipate" ovvero: all'interno della rete di imprese, un'azienda A detiene il 20% dell'azienda B e il 5% dell'azienda C e l'amministratore è lo stesso per tutte e tre. 2. Gli incarichi a consulenti esterni per la fornitura di servizi ammissibili devono essere dati ad imprese o consulenti obbligatoriamente residenti in Lazio? Ad esempio un programma di marketing strategico per l'estero può essere elaborato da un consulente non residente in Lazio? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nell'esempio fatto la presenza di una persona fisica Amministratrice delle tre società potrebbe configurare una delle ipotesi che il Regolamento CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) rimanda alle fattispecie di imprese "collegate". All'Art 3, comma 3 di tale Regolamento si legge, infatti, che "Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui". In ogni caso, il Suo esempio è un po' troppo semplificato; per rispondere Le compiutamente bisognerebbe analizzare compiutamente



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>2.54 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Dovendo definire l'investimento ammissibile per un progetto imprenditoriale a valere sulla linea "Investimenti in Rete" e la ripartizione dello stesso tra le aziende partecipanti, siamo a chiedere un chiarimento in merito a quanto previsto dall'art. 8 punto 2 del Bando:</p> <p>È l'investimento massimo per singola azienda deve essere parametrato al 50% del proprio Indice Sintetico di Complessità o, data la somma degli ISCO dell'intera aggregazione, fino al 50% di tale valore è possibile ripartire liberamente gli investimenti tra i diversi soggetti partecipanti?</p>	<p>le partecipazioni delle imprese del raggruppamento.</p> <p>2. I consulenti a cui affidare la prestazione di servizi reali non necessariamente devono essere residenti nel Lazio</p> <p>È corretta la Sua seconda interpretazione: fermo restando che l'importo massimo di spesa non potrà superare il 50% della somma degli ISCO delle imprese partecipanti all'aggregazione, la partecipazione alla spesa non deve necessariamente corrispondere al peso percentuale degli ISCO di ogni impresa sul totale.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente non più valida: a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, per determinare l'importo minimo e massimo di spesa di un progetto della tipologia "Investimenti in Rete" non si tiene più conto della somma dei valori degli ISCO delle PMI partecipanti all'aggregazione. I limiti minimi e massimi di spesa sono stati stabiliti pari, rispettivamente, a € 250.000,00 e ad € 3.000.000,00.</i></p>
<p>2.55 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Una impresa neo costituita (NO IRAP, NO Bilancio) può partecipare a progetto di "Investimenti in Rete"?</p>	<p>Sì, può partecipare anche una neo costituita; chiaramente, non disponendo di una base imponibile IRAP, il suo apporto alla determinazione dell'ammontare massimo di spesa del progetto è nullo;</p>
<p>2.56 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Vorremmo capire se i liberi professionisti sono assimilabili alle PMI e quindi ammessi a partecipare al bando in oggetto.</p> <p>Nella fattispecie saremmo interessati a creare un contratto di Rete tra un libero professionista e due o più imprese laziali.</p>	<p>La partecipazione all'Avviso Pubblico richiede l'iscrizione al Registro delle Imprese dei partecipanti, requisito non necessario per i liberi professionisti.</p> <p>Quindi, fermo restando che per costituire una rete ammissibile a contributo, risultano necessarie almeno tre PMI in possesso dei requisiti previsti, il libero professionista a sé stante aderente alla rete non percepirebbe contributo.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>Bisognerebbe che il singolo libero professionista, per partecipare, si costituisca in società (possibilità prevista dalla legge di stabilità 2011) con uno o più liberi professionisti e tale società si iscriva al Registro delle Imprese e risultare in questo attiva.</p>
<p>2.57 (Nuova FAQ)</p>	<p>Vorremmo partecipare al bando "Insieme per vincere" ma ci è sorto il seguente dilemma: 3 aziende, di cui una detiene il 50% delle quote di un'altra delle tre, possono rispondere al bando?</p>	<p>Questa situazione configurerebbe una situazione di dipendenza di un'azienda nei confronti di un'altra del raggruppamento. L'Art. 4, comma 2 dell'Avviso Pubblico stabilisce, invece, che le aggregazioni devono essere formate da almeno 3 PMI indipendenti tra loro.</p>
<p>2.58 (Nuova FAQ)</p>	<p>Per i progetti di investimenti in rete vi sono dei limiti percentuali alla percentuali di partecipazione all'aggregazione, ovvero sono ammissibili in cui un'azienda ha una percentuale di maggioranza assoluta? Qual è il limite minimo in caso di tre aziende?</p>	<p>In linea di principio, l'Avviso non stabilisce delle percentuali di partecipazione minime o massime delle imprese del raggruppamento. Una ripartizione delle spese equilibrata, tuttavia, potrebbe meglio rappresentare la logica di raggruppamento sottostante l'esecuzione del progetto.</p>
<p>2.59 (Nuova FAQ)</p>	<p>Una società cooperativa è ritenuta soggetto ammissibile e far parte della rete?</p>	<p>Sì, la società cooperativa può essere una PMI a tutti gli effetti. Quindi, purché rispetti gli ulteriori requisiti soggettivi previsti dall'Avviso Pubblico, non ci sono ulteriori impedimenti alla sua partecipazione in rete.</p>
<p>2.60 (Nuova FAQ)</p>	<p>Vorrebbe entrare all'interno di una rete che si sta realizzando per la partecipazione al bando un'impresa che si costituirà nei prossimi giorni, potrà questa partecipare al bando o possono parteciparvi solo imprese già costituite al momento della pubblicazione del bando?</p>	<p>Ai sensi dell'Art. 6 dell'Avviso Pubblico, le imprese devono essere costituite, registrate in C.C.I.A.A. e attive al momento della presentazione della domanda (inoltre on line del formulario).</p>
<p>2.61 (Nuova FAQ)</p>	<p>Si richiede se per la tipologia " investimenti in rete" si prevede un tempo minimo per la costituzione delle aggregazioni di imprese sotto forma di Contratto di rete o Consorzio.</p>	<p>No, non esiste un tempo minimo: è necessario che il Contratto di Rete sia formalizzato o il Consorzio costituito al momento di inoltrare on line del formulario.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2.62 (Nuova FAQ)	Vorrei sapere se la misura dell'avviso pubblico "INSIEME PER VINCERE" e nello specifico "Investimenti in rete" è dedicata solo per progetti di innovazione e ricerca oppure se è aperta anche a PMI aggregate per progetti di produzione cinematografica.	Risulta fondamentale che i progetti rispondano a finalità di innovazione e che le spese, oltre chiaramente ad avere benefici che si ripercuotono positivamente sull'intero raggruppamento d'impresa, contengano in sé anche elementi di innovazione. Quindi, se il raggruppamento è composto da imprese in regola con i requisiti previsti, e le finalità di progetto rispondono a quanto detto, il progetto potrebbe essere ritenuto ammissibile.
2.63 (Nuova FAQ)	Un'impresa nata 6 mesi fa, e che quindi avrà al più un bilancio da presentare, può partecipare al presente avviso pubblico compreso quello Start Up?	Sì, purché l'impresa rispetti gli altri requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico.
2.64 (Nuova FAQ)	Il progetto sarà presentato dal consorzio X. All'interno del consorzio ci sono 5 cooperative. Solo 3 delle cooperative che compongono il consorzio però vogliono condividere un piano di sviluppo e aderire al progetto che presenteremo (una non è interessata e un'altra si occupa di agricoltura quindi è esclusa dal bando). E' possibile che il consorzio X si presenti non a nome di tutto il consorzio ma solo di una parte delle cooperative aderenti?	La risposta è sì. L'Avviso Pubblico prevede espressamente all'Art. 4, comma 4 che, nel caso di Consorzi, si debbano indicare le imprese consorziate che realizzeranno il progetto. Queste, per un numero minimo di 3, dovranno possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso. Quindi, il Consorzio può presentare domanda anche solo per alcune delle imprese consorziate.
2.65 (Nuova FAQ)	E' possibile che due PMI partecipino a due distinti progetti di Reti d'Impresa, in ognuno vi è una terza PMI diversa. Se la risposta è positiva, in questo caso al parametro ISCO come ci si rapporta?	Nel caso prospettato, i raggruppamenti dovranno essere formalizzati attraverso contratti di rete (o un'altra forma a seconda della tipologia di progetto da presentare) distinti aventi ovviamente finalità differenti. Per il calcolo ISCO, occorrerà vedere se i due progetti hanno un importo di spesa calcolato tenendo conto del massimo ISCO ottenibile nel raggruppamento. Se così fosse, per l'ISCO delle due PMI che partecipano ad entrambi i progetti, si prenderà in considerazione il primo progetto presentato cronologicamente.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2.66 (Nuova FAQ)	1. Può partecipare una PMI cui unico socio è una società con sede legale all'estero, nonostante la sede operativa ed amministrativa della PMI in questione sia nel Lazio? 2. Possono fare parte dello stesso progetto due PMI aventi un socio in comune?	1. Sì se la PMI è in possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico; 2. Sì, a condizione che la partecipazione comune del socio non sia tale da rendere le due PMI dipendenti tra loro.
2.67 (Nuova FAQ)	Con la presente vorrei porre il seguente quesito relativamente all'art. 6 dell'avviso pubblico: nel caso di contratto di rete di imprese, per accedere al finanziamento è indispensabile che tutte le imprese abbiano almeno una sede operativa nel Lazio, ovvero è sufficiente che almeno una impresa abbia tale requisito?	Si richiama quanto previsto dall'Art. 6, comma 1 dell'Avviso Pubblico laddove si dice che <u>tutti i soggetti appartenenti alla rete devono avere almeno una sede operativa nel Lazio risultante dal certificato camerale, ovvero impegnarsi ad aprire una sede o una unità locale operativa a seguito della valutazione positiva del progetto di investimento entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo.</u>
2.68 (Nuova FAQ)	Vorrei sapere se le aziende in start up e facenti parte di una rete di impresa possono richiedere il finanziamento pur non avendo sede legale nel Lazio.	Sì è possibile purché abbiano una sede operativa nel Lazio risultante dal certificato camerale o si impegnino ad aprirla ad avvenuta approvazione positiva del progetto e comunque entro i 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo.
2.69 (Nuova FAQ)	Vorrei chiedere se le grandi imprese possono partecipare all'intervento previsto dall'articolo 2 comma 1 lettera a) start-up di reti.	Le grandi imprese possono partecipare ad una rete proponente un simile progetto ma non riceverebbero alcun contributo così come previsto dall'Art. 4, comma 3 dell'Avviso pubblico.
2.70 (Nuova FAQ)	Per un progetto rientrante nella tipologia "Start-up": 1. Le PMI per partecipare al bando per Start-Up da quanto devono essere attive? 2. Ci sono limiti inferiori di IRAP da aver versato alla Regione Lazio? 3. Possono partecipare anche le Micro Imprese?	1. Le PMI devono risultare attive al momento di inoltro del formulario on line. L'Avviso non pone una data precisa da cui rilevare lo status di attività delle imprese. 2. Nel caso di progetti Start-up, la base imponibile IRAP non è un'informazione rilevante perché non influisce sull'ammontare di



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	4. Inoltre, gli € 200.000 a fondo perduto sono destinabili ad ogni PMI ?	<p>spesa massimo e minimo del progetto;</p> <p>3. Sì, anche le micro imprese in regola con requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso pubblico possono partecipare;</p> <p>4. Nei progetti Start-up € 200.000 è l'ammontare massimo di spesa ammissibile dell'intero progetto e non il contributo concedibile all'intero raggruppamento o ad una delle sue imprese aderenti.</p>
2.71 (Nuova FAQ)	<p>Nel caso in cui si voglia realizzare un progetto start-up di Reti:</p> <p>1. Le imprese che andranno a costituire la rete possono anche essere sotto forma di ditta individuale?</p> <p>2. Possono far parte della rete anche imprese neo costituite?</p>	<p>1. Sì, purché rispettino gli ulteriori requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico;</p> <p>2. Sì, purché siano registrate in C.C.I.A.A. ed attive al momento dell'invio del formulario on line.</p>
2.72 (Nuova FAQ)	<p>Volevo porre un quesito in merito alla linea start up del bando insieme per vincere ovvero nel caso di presenza di tre o più imprese indipendenti così come richiesto dal bando, era possibile aggiungere al contratto di rete anche imprese che non avevano il requisito di indipendenza e se a queste era possibile attribuire costi del progetto e il relativo contributo.</p>	<p>L'Avviso pubblico prevede che i raggruppamenti siano costituiti da almeno 3 imprese indipendenti tra loro. Fermo restando tale requisito e purché la quarta impresa sia in regola con i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico, la risposta alla Sua domanda è pertanto positiva.</p>
2.73 (Nuova FAQ)	<p>Viene candidato un progetto "Start-up di Reti" promosso da 3 PMI che pertanto si concluderà con la sottoscrizione del contratto di rete, successivamente la rete può essere ampliata ad altre PMI e candidare un progetto Investimenti in rete o VAL ?</p>	<p>La risposta alla domanda è positiva purché il raggruppamento, sebbene ampliato, attesti la conclusione degli interventi previsti nel progetto "Start-up di reti" presentandone la richiesta di saldo prima di presentare altre domande sulle altre tipologie progettuali.</p>
2.74 (Nuova FAQ)	<p>È possibile per un'impresa partecipare con più di un progetto a "Start-up di reti"?</p> <p>Quindi impresa X partecipa a start-up di Rete Y e anche a start-up di Rete Z, con la precisazione che l'impresa X è la sola impresa ad essere presente sia in Rete Y, che in Rete Z.</p>	<p>Purché i raggruppamenti di cui l'impresa fa parte siano formalizzati con contratti di rete differenti e per progetti che rispondono a finalità diverse in cui non vi sia sovrapposizione di spese previste, la medesima impresa può presentare più di una domanda.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2.75 (Nuova FAQ)	In relazione al partenariato di PMI che dovrebbero costituirsi in rete con caratterizzazione tecnologica, vorremmo sapere se possono aggiungersi come partecipanti alla rete stessa società di servizi con competenze diverse e complementari (in particolare internazionalizzazione, analisi economiche)	Alla rete possono partecipare le imprese che rispettino i requisiti soggettivi di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico e che, ovviamente, condividano le finalità del progetto e della relativa aggregazione.
2.76 (Nuova FAQ)	In un progetto VAL, esiste un limite al numero di grandi aziende coinvolte?	Non ci sono limiti al numero di grandi aziende che possono far parte di una rete proponente un progetto Valore Aggiunto Lazio purché vi sia almeno un'impresa in possesso di un valore dell'ISCO non inferiore ad € 4.000.000.
2.77 (Nuova FAQ)	Una PMI con una sede operativa nella Regione Lazio può partecipare al progetto Valore Aggiunto avendo un ISCO pari a zero?	Se l'impresa risponde anche agli altri requisiti di ammissibilità previsti dall'Avviso Pubblico e se il raggruppamento rimanente sarà in grado di rispondere ai requisiti previsti per la presentazione di un progetto Valore Aggiunto Lazio, la risposta è positiva anche se l'ISCO di tale impresa sarà pari a 0.
2.78 (Nuova FAQ)	In merito al Regolamento (CE) n. 800/2008 Art. 31 ó Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - la partecipazione di un Organismo di Ricerca come fornitore viene considerata non come subappalto e quindi l'intensità di aiuto, per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, può essere aumentata di 15 punti percentuali (a concorrenza di un'intensità massima dell'80% dei costi ammissibili)? O viceversa?	<p>All'interno di un intervento di Ricerca Industriale & Sviluppo Sperimentale nell'ambito di un progetto Valore Aggiunto Lazio, l'Organismo di Ricerca non potendo essere beneficiario diretto di agevolazioni (in quanto non è un'impresa) ma potendo partecipare solo come fornitore di servizi non può sostenere direttamente costi ammissibili di progetto.</p> <p>Ciò significa che non sono applicabili le condizioni previste dal comma 4.b.ii) dell'Art. 31 del Reg. CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) per ottenere la maggiorazione delle intensità d'aiuto</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		ma piuttosto quelle previste dal comma 4.b.i).
2.79 (Nuova FAQ)	<p>Siamo a chiedere se nell'ambito di una proposta VAL possano far parte della stessa aggregazione due PI, entrambe operanti nel settore delle costruzioni meccaniche, aventi tra loro un socio comune come di seguito descritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Società A partecipata al 100% da un socio unico (persona fisica) che ne è anche amministratore; - Società B partecipata al 50% dallo stesso socio di A e al 50% da un altro socio (sempre persona fisica) che ne è anche amministratore unico. <p>La partecipazione di A esclude quella di B ? (ai sensi di quanto previsto dall'Art 3, comma 3, del Regolamento CE n. 800/2008)</p>	<p>L'Art. 3, comma 3 dell'Allegato I al Regolamento CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF) definisce che <i>«Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni (rif. definite ai punti a), b), c) e d) del medesimo comma) per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui».</i></p> <p>Nel Suo caso, una medesima persona fisica ha il 100% del capitale dell'impresa A e il 50% del capitale dell'impresa B. Esistono i presupposti per definire le due imprese <i>«collegate»</i> ai sensi di quanto affermato sopra e pertanto non indipendenti anche perché le due imprese sembrano operare nel medesimo settore di attività.</p>
2.80 (Nuova FAQ)	<p>In merito alla domanda per il progetto VALORE AGGIUNTO, noi stiamo costituendo un ATI, e la ns. società sarà associata al progetto non come capo gruppo; nel caso in cui avessimo superato quanto stabilito dalla regola de minimis, possiamo comunque partecipare al progetto?</p>	<p>Crediamo che Lei si riferisca, all'interno di un progetto <i>«Valore Aggiunto Lazio»</i> alla possibilità che le PMI sostengano spese in investimenti materiali e/o immateriali o in Servizi Reali. Se tali imprese hanno già usufruito negli ultimi tre esercizi finanziari del plafond consentito dal Reg. CE n. 1998/2006 <i>«De minimis»</i> (consultabile al sito web http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:379:0005:0010:it:PDF) potranno usufruire delle intensità di contributo previste dal Reg. CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF).</p>
2.81	<p>Quando nel bando viene indicato che il nuovo capitale proprio è quello</p>	<p>Occorre sommare i valori del Nuovo Capitale Proprio riportati nelle</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(Nuova FAQ)</i>	risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi inviate all'Agenzia delle Entrate, significa che dobbiamo considerare la somma delle ultime due dichiarazioni oppure che dobbiamo considerare il nuovo capitale proprio ricavato dall'ultima dichiarazione al netto delle variazioni, che non è altro che quello riportato nella dichiarazione dell'anno precedente?	ultime due dichiarazioni dei redditi trasmesse.
2.82 <i>(Nuova FAQ)</i>	<p>Nell'ambito del bando POR FESR Lazio 2007-2013 AVVISO PUBBLICO INSIEME X VINCERE, relativo alla tipologia di progetto imprenditoriale indicato come Valore Aggiunto Lazio, la ns azienda sarebbe interessata a presentare un proposta imprenditoriale.</p> <p>Scopo del progetto è la costituzione di un ATI/S finalizzato allo sviluppo imprenditoriale di una serie di PMI attive nella gestione di apparecchi da intrattenimento.</p> <p>Oltre all'aggregazione tra PMI il progetto vede anche l'integrazione con un concessionario di rete autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tale concessionario si configura quale Grande Impresa.</p> <p>Con la presente siamo inoltre a chiedervi un chiarimento circa l'ammissibilità del progetto con particolare riferimento all'attività svolta dai partecipanti all'iniziativa.</p> <p>Si richiede una conferma riguardo la circostanza che l'attività del gioco lecito, in cui la compagine proponente è preposta ad operare, non sia in contrasto con quanto indicato nell'articolo 5 comma 2 del POR FESR Lazio 2007-2013 AVVISO PUBBLICO INSIEME X VINCERE, riguardando ai settori di attività ammissibili. In particolare si chiede la conferma che il gioco lecito (come da già citato art 110 comma 6a e 6b del TULPS) non è configurabile come gioco di azzardo.</p> <p>Si specifica inoltre che il codice A.TE.CO. 92.00.02 (Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a</p>	<p>La Vs. società risulterebbe avere un Codice ISTAT Ateco 2007 previsto espressamente dall'Avviso Pubblico quale Codice di attività necessario per l'accesso ai fondi in questione.</p> <p>In particolare, la Vs. società risulterebbe operare all'interno dei Codici 92.00.02 (Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone) e 93.29.90 (Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca).</p> <p>Pertanto, atteso che l'Avviso Pubblico in esame, all'art. 5, non esclude espressamente i settori inquadrati nei predetti Codici, riteniamo che la Vs. impresa possa legittimamente prendere parte alla selezione pubblica in oggetto.</p> <p>Resta inteso che se, all'esito di eventuali verifiche istruttorie, emergesse che l'attività posta in essere, contrariamente a quanto riferito in sede di domanda, fosse rilevante ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 718 c.p. (attività di tenuta o agevolazione del gioco d'azzardo) o della contravvenzione sancita dall'art. 110 TULPS (uso di apparecchi da gioco di genere vietato nei locali pubblici o aperti al pubblico), Sviluppo Lazio S.p.A. dovrà necessariamente procedere alla revoca dei relativi contributi ammessi e segnalare quanto emerso alle competenti Autorità</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	gettone) e il codice 93.29.90 (Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca) non risultano essere settori esclusi da Bando.	Giudiziarie.
2.83 (Nuova FAQ)	<p>Mi può confermare quanto segue sulla quota massima dell'intensità di aiuto concedibile alle piccole imprese, in percentuale sui costi ammissibili del progetto:</p> <p>É 80% per la ricerca industriale (50% quota base + 20% per le piccole imprese + 15 % per progetto in collaborazione, sino al max dell'80%)</p> <p>É 60% per lo sviluppo sperimentale (25% quota base + 20% per le piccole imprese + 15 % per progetto in collaborazione)</p>	<p>Le intensità d'aiuto indicate sono così determinate per le piccole imprese se i progetti presentati sono tali da consentire alle imprese che lo realizzano di beneficiare delle maggiorazioni previste dal comma 4 dell'Art. 31 del Regolamento CE n. 800/2008 (consultabile al sito web: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003:0047:it:PDF). Affinché alle intensità di base si possano aggiungere le maggiorazioni previste devono dunque verificarsi le condizioni previste dal citato comma.</p>
2.84 (Nuova FAQ)	Nel caso di progetti VAL, potrebbe precisare se esiste un limite alle PMI che potranno comporre un partenariato ?	L'unico limite è quello di almeno 3 PMI in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico. A prescindere dal numero delle PMI partecipanti è poi chiaramente necessario che il relativo ISCO complessivo, nel caso di progetti VAL, sia almeno pari ad € 1.000.000 tanto quanto la soglia minima di progetto.
2.85 (Nuova FAQ)	Rappresentiamo una Fondazione che annovera tra i suoi soci fondatori anche Università e che tra le attività definite nel proprio atto costitutivo svolge quella di ricerca. Vorremmo sapere se la Fondazione può partecipare ad un progetto VAL assimilandola ad un "Organismo di ricerca" citato all'art 3 dell'avviso pubblico INSIEME X VINCERE.	<p>La risposta al quesito è positiva, nel senso che la Fondazione, che tra gli scopi definiti nel suo atto costitutivo prevede anche quelli dello svolgimento di attività di ricerca di base e di diffusione dei risultati, può partecipare quale "Organismo di Ricerca" all'interno di un progetto VAL. La stessa definizione di "Organismo di Ricerca" attribuisce tale status al soggetto che svolge attività di ricerca indipendentemente dalla sua natura giuridica.</p> <p>Il suo apporto, al pari però di ogni organismo di ricerca, sarà di prestatore di servizi esterno al raggruppamento. Quindi non potrà percepire direttamente contributo ma fornire prestazioni ai soggetti aderenti alla</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		rete sulla base di un apposito contratto stipulato.
2.86 (Nuova FAQ)	Nel caso di un progetto rientrante nella tipologia "Investimenti in rete" è possibile presentare delle spese unicamente per l'acquisizione di servizi reali?	L'Art. 8 dell'Avviso Pubblico stabilisce che "Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia "Investimenti in rete" sono finanziabili le spese per investimenti materiali, immateriali e per l'acquisizione di servizi reali finalizzate a realizzare il progetto imprenditoriale comune". Ciò significa che all'interno di questi progetti i servizi reali devono prevedere anche un corrispondente programma di investimenti e non è possibile presentare unicamente un progetto di servizi reali. Naturalmente gli investimenti possono essere la combinazione di investimenti materiali ed immateriali, ovvero anche soltanto investimenti materiali o investimenti immateriali e non è predeterminabile a priori una proporzione tra la dimensione (ed il valore) degli investimenti e le dimensione (ed il valore) dei servizi reali. Sarà però necessario che il progetto dimostri la stretta interrelazione tra investimenti e servizi reali per realizzare la finalità prevista, ovvero quella di "realizzare il progetto imprenditoriale comune".
2.87 (Nuova FAQ)	In merito alla partecipazione bando VAL, nello specifico, nel bando è riportata la seguente dicitura: "A fini del calcolo dell'Indice sintetico di complessità organizzativa fanno fede esclusivamente i dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Fa eccezione il caso di nuovo capitale proprio apportato nell'impresa nel periodo per il quale non è ancora possibile inviare all'Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione. In tale caso l'impresa presenta idonea documentazione a dimostrazione dell'apporto di nuovo capitale proprio e i diritti acquisiti per effetto di tale apporto, sono sospesi fino alla produzione dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate e revocati ove non prodotti entro trenta giorni dalla data della relativa dichiarazione o	L'eventuale valore del Nuovo Capitale Proprio che confluisce nel calcolo dell'ISCO è desumibile dai Modelli Unici trasmessi all'Agenzia delle Entrate. Se l'impresa riesce a documentare la generazione di Nuovo Capitale Proprio effettuata in un periodo di competenza in cui non è ancora acquisibile il Modello Unico, se ne potrà tenere conto per il calcolo dell'ISCO fermo restando che, ad avvenuta trasmissione ed acquisizione del Modello Unico, si provvederà a verificare la congruità del dato dichiarato.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>laddove l'apporto dichiarato all'Agenzia delle Entrate risulta 0.</p> <p>Volevo sapere cosa vuol dire che i diritti acquisiti per effetto di tale apporto, sono sospesi fino alla produzione dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate 0</p>	
<p>2.88 (Nuova FAQ)</p>	<p>Può cortesemente chiarirmi i seguenti dubbi:</p> <p>1) nel formulario VAL on-line il valore del nuovo capitale proprio andrà inserito solo per i bilanci approvati dal 31.12.2011 (esercizio 2011) in poi?</p> <p>2) nel caso di bilanci approvati in esercizi antecedenti (2010, 2009) il valore da inserire nel formulario online è zero?</p> <p>3) a determinare il valore dell'ISCO per ciascuna impresa, concorrerà solo il valore del nuovo capitale proprio risultante dai bilanci approvati dal 31.12.2011 (esercizio 2011) in poi?</p>	<p>Il concetto di Nuovo Capitale Proprio è stato introdotto con il D.L. n. 201/2011 (consultabile al sito web: http://www.governo.it/backoffice/allegati/65684-7206.pdf). Ai sensi del comma 5 dell'Art. 1 di tale decreto, il Nuovo Capitale Proprio, in ciascun periodo di imposta, è l'incremento o pari alla somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione o rispetto al patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, come individuato dalle risultanze del relativo bilancio, con esclusione dell'utile di esercizio.</p> <p>Ciò significa che il primo esercizio utile da cui calcolare il Nuovo Capitale Proprio è il 2011. Per il 2009 ed il 2010, il valore non è rilevabile, quindi pari a 0. Per l'ISCO ovviamente, l'unico valore influente per il calcolo è quello dell'esercizio 2011.</p>
<p>2.89 (Nuova FAQ)</p>	<p>In relazione alla FAQ numero 2.41 (Rif. FAQ al 5.3.2013), si chiede cortesemente di indicare le condizioni necessarie affinché due raggruppamenti possano essere ritenuti "differenti".</p>	<p>Due raggruppamenti possono essere definiti "differenti" se formati ovviamente non dalle stesse imprese, se presentano finalità progettuali differenti e, anche se con una medesima forma (Contratto di rete, ATI/ATS), formalizzati attraverso atti differenti. Quindi il medesimo raggruppamento non può presentare contemporaneamente più di una domanda. Tale possibilità invece è prevista alla singola impresa purché, appunto, partecipi a progetti differenti attraverso raggruppamenti differenti.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2.90 (Nuova FAQ)	In merito agli Investimenti in rete, il regime del contributo è obbligatoriamente uno per tutte le aziende della rete oppure ogni azienda della rete può decidere se avere il contributo in de minimis o al 50%?	All'interno della rete, ogni impresa che sosterrà spese per Investimenti potrà optare per il regime agevolativo (Reg. CE n. 800/2008 o Reg. CE n. 1998/2006 "De Minimis") che ritiene più opportuno. Le intensità d'aiuto saranno diverse così come indicate nell'Avviso Pubblico. Non è quindi necessario che si scelga un solo regime agevolativo comune a tutte le aziende.
2.91 (Nuova FAQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. la costituenda Rete può essere costituita con la partecipazione anche di imprese non beneficiarie delle agevolazioni previste dall'Avviso Pubblico, fermo restando quindi che la richiesta di agevolazione sarà presentata solo da imprese con i requisiti richiesti dall'Avviso Pubblico? 2. Le imprese aderenti al Contratto di Rete devono dividersi equamente i costi di realizzazione/gestione della stessa o possono anche concordare di accollarsi ciascuna una tipologia di spesa (es: impresa A si accolla le spese di costituzione; impresa B si accolla le spese del manager di rete per x mesi; ecc.) 3. è possibile l'adesione alla Rete, dopo la presentazione/approvazione della domanda di agevolazione, di altre imprese anche non in possesso dei requisiti richiesti per essere beneficiarie? 4. Si presenta domanda di agevolazione da costituendo Contratto di Rete composto da n. 3 aziende con previsione di spesa X per l'acquisizione del servizio di manager di rete. Se durante la realizzazione del programma agevolato aderiscono al Contratto di Rete altre imprese (quindi non beneficiarie), il costo X del manager di rete previsto inizialmente rimane comunque pienamente ammesso se lo stesso continua ad essere pagato esclusivamente dalle 3 imprese beneficiarie? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, purché la costituenda rete sia composta almeno da tre PMI in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso Pubblico; 2. Non c'è una regola obbligatoria in tal senso: ogni impresa potrà accollarsi in toto una tipologia di spesa o la spesa stessa potrà essere ripartita tra tutte o alcune delle imprese della rete; 3. Nuove imprese possono aderire ad una rete già costituita e dopo l'approvazione della domanda ma non potranno avere contributo non essendo in possesso dei requisiti richiesti; 4. La risposta è Sì; la spesa del manager di rete potrà essere riconosciuta solo alle aziende che ne sostengono il costo ed in possesso dei requisiti dell'Avviso pubblico.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
2.92 (Nuova FAQ)	Una volta che viene presentata telematicamente a Sviluppo Lazio la domanda per la partecipazione nella quale è descritto il progetto da presentare, compresi i costi ad essa legati, che garanzia hanno i soggetti beneficiari che tali informazioni non siano divulgate ad enti terzi?	<p>Ai sensi dell'Art 20, comma 1 dell'Avviso Pubblico i dati personali inerenti i progetti presentati saranno trattati in completo ossequio di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (consultabile al sito web: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm) e dunque utilizzati nell'ambito del procedimento di istruttoria nel rispetto degli obblighi di riservatezza.</p> <p>Non saranno mai dunque resi pubblici dati inerenti finalità, caratteristiche o personale coinvolto nel progetto ma solamente dati derivanti dalla valutazione dello stesso in termini di investimento ammesso a contributo e relativo contributo concesso, che sono i dati che verranno riportati nella Determina regionale di approvazione dei progetti presentati.</p>
3 Modalità di prenotazione delle domande		
3.1 (FAQ del 05.03.2013)	Come funziona la numerazione del protocollo assegnato al momento dell'invio del formulario on line?	Ad ogni invio di formulario on line viene attribuito un numero di protocollo, le cui ultime due cifre costituiscono l'ordine cronologico di presentazione della proposta progettuale.
3.2 (FAQ del 05.03.2013)	Cosa presentare online? Solo il formulario? E la domanda con allegati entro 10 gg?	Per presentare la domanda occorre compilare il formulario on line e inviarlo telematicamente. Occorre inoltre, entro e non oltre 10 giorni dal suddetto invio telematico, compilare e spedire il modulo di domanda per raccomandata a/r con i relativi allegati e le richieste dichiarazioni compilate
3.3 (FAQ del 05.03.2013)	Per dimostrare che le PMI partecipanti NON hanno le caratteristiche di "impresa in difficoltà" e che rispettano la "disciplina antiriciclaggio" e la "normativa antimafia", basta una autocertificazione? In caso contrario,	Questi requisiti verranno autocertificati attraverso una specifica modulistica allegata alla domanda di contributo



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	quali documenti bisogna presentare?	
3.4 (Nuova FAQ)	Come viene definita la data di presentazione della domanda? Corrisponde alla data di inoltro del questionario online?	La data di presentazione della domanda coincide con la data di inoltro del formulario on line
3.5 (Nuova FAQ)	La registrazione on line dovrà essere effettuata dal capofila (ed il compilatore dovrà essere il suo responsabile tecnico) o può essere effettuata anche da una delle società partner?	Non è obbligatorio che la registrazione sia fatta dal soggetto capofila della rete ma può essere anche fatta da un utente diverso dal capofila o da un suo responsabile tecnico.
4 Spese ammissibili		
4.1 (FAQ del 05.03.2013)	Il personale interinale può essere equiparato a quello interno?	Nella voce "personale interno", che prevede il personale dipendente e quello a progetto, non sono considerati ammissibili i costi delle risorse acquisite da aziende interinali, che, comunque, possono essere inseriti nella tabella dei fornitori esterni come servizio. Il contratto di somministrazione prevede infatti che la risorsa è dipendente di un'altra società, quella interinale.
4.2 (FAQ del 05.03.2013)	Tra i costi ammissibili del personale dipendente delle aziende del raggruppamento proponente può essere incluso l'amministratore unico e proprietario che è dipendente dell'azienda stessa e farà il capo progetto?	Se l'amministratore unico e socio di maggioranza o proprietario dell'impresa richiedente operasse in qualità di capo progetto, come dipendente dell'impresa o con un contratto a progetto, oltre che al conferimento di una lettera di incarico, le sue ore di impegno nel progetto sarebbero ammesse ai costi, in quanto verrebbe a cadere il presupposto della "fatturazione" (legata a una partita IVA), poiché risulterebbe come personale interno all'azienda.
4.3 (FAQ del 05.03.2013)	Le spese dall'Organismo di Ricerca devono essere necessariamente sostenute nel Lazio?	L'Organismo di ricerca è sempre presente in qualità di fornitore di servizi e non come soggetto partecipante all'ATI/ATS. L'Organismo di Ricerca non è vincolato ad avere una sede operativa nel Lazio.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
4.4 (FAQ del 05.03.2013)	Cosa si intende per spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale?	<p>A titolo esemplificativo appartengono a tale voce di spesa i seguenti costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Personale indiretto (fattorini, magazziniere, segretarie e affini); Funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, etc.); Funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, abbonamenti); Funzionalità organizzativa (attività direzionale non tecnico scientifica, contabilità, acquisti, etc.); Costi generali per immobili e impianti (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature non utilizzate nella ricerca; Eventuali oneri per consulenze legali e amministrative direttamente imputabili al progetto di ricerca.
4.5 (FAQ del 05.03.2013)	E' possibile imputare al progetto tra i costi delle attrezzature una locazione operativa della durata di 24 mesi? Nel caso in cui la locazione operativa riguardi un bene immateriale ovvero un software ciò è possibile?	<p>Il noleggio non è previsto tra le forme di acquisto degli investimenti materiali e immateriali. Si prevede l'acquisto diretto o il leasing.</p> <p>E' possibile però ricevere fatture di servizi o consulenze, anche trimestrali, che possano includere il servizio di concessione d'uso del bene, materiale o immateriale che sia. Le fatture dovranno contenere adeguate diciture per attestare quanto sopra scritto (es. consulenza o servizio di personalizzazione del software per la durata di 24 mesi oppure licenza d'uso del prodotto software per 24 mesi, incluso o meno di personalizzazioni).</p>
4.6 (FAQ del	All'art. 9, sezione 3. Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale si fa riferimento alla percentuale del personale dipendente ammissibile. Il	Le spese ammissibili per personale fuori Regione sono massimo il 20% delle spese di personale interno il quale, a sua volta, non può essere



N.	Tipologia di quesito	Risposte
05.03.2013)	20% (personale fuori regione) e' riferito al totale dei costi di progetto o al totale dei costi del personale?	superiore al 40% del costo totale del progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. L'Avviso pubblico cita infatti "entro tale limite potranno essere riconosciuti eventuali costi relativi a personale dipendente o equiparato, impiegato in altre sedi, anche fuori dalla Regione Lazio, pari al massimo al 20% di detti costi". Sviluppo Lazio S.p.A. effettuerà questa verifica per ogni azienda partecipante all'ATI.
4.7 (FAQ del 05.03.2013)	Gli Organismi di Ricerca cofinanziano per la loro quota di progetto? Se, ad esempio, l'impresa ricevesse un contributo di 60 euro sulla ricerca e se i costi di commesse di ricerca dell'Organismo di ricerca sono pari a 100 euro, l'impresa richiedente pagherà 60 euro e 40 li metterà l'Organismo come quota di cofinanziamento?	L'Organismo di Ricerca, in quanto fornitore, non può cofinanziare spese del progetto. Esso è considerato a tutti gli effetti un fornitore di servizi. Quindi l'impresa dovrà riconoscere, nell'esempio citato, 100 euro e non 60.
4.8 (FAQ del 05.03.2013)	L'amministratore della società, che è uno dei due soci, può essere compreso nell'elenco del personale dipendente percependo egli una regolare busta paga?	Come tale, l'amministratore della società è da considerarsi a tutti gli effetti una risorsa interna dell'impresa, purché abbia un contratto a progetto o una busta paga da dipendente.
4.9 (FAQ del 05.03.2013)	La persona incaricata di fare la documentazione, quindi incaricata con contratto a progetto della durata del progetto stesso, può essere inserita come personale dipendente?	Tutte le spese amministrative e segretariali interne ed esterne fanno parte delle spese generali.
4.10 (FAQ del 05.03.2013)	Gli amministratori di società che hanno un compenso a partita IVA, possono essere rendicontati come personale interno relativamente alla attività svolte per il progetto?	Per inquadrare gli Amministratori / Consiglieri delegati tra le spese del personale interno coinvolto nel progetto di Ricerca e Sviluppo, occorre una lettera d'incarico e un contratto a progetto. In questa configurazione risulterebbero equiparati a personale dipendente, e quindi personale interno a tutti gli effetti. L'eventuale fatturazione da parte del professionista con partita IVA non è ammessa ai costi.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
4.11 (FAQ del 05.03.2013)	Sotto quale voce di costo della Ricerca & Sviluppo deve essere inserito il personale contrattualizzato con un contratto libero professionale di ricerca?	Il contratto di ricerca è equiparabile a un contratto a progetto, e pertanto i costi relativi vanno ascritti nella voce di costo del personale interno. Solo nei casi in cui il ricercatore fattura la propria prestazione, i suoi costi dovranno essere inseriti fra i servizi di consulenza.
4.12 (FAQ del 05.03.2013)	I fornitori di servizi di consulenza possono essere professionisti a partita iva?	I fornitori di servizi di consulenza possono essere imprese e professionisti a partita IVA.
4.13 (FAQ del 05.03.2013)	I nominativi dei fornitori di servizio possono essere indicati in un secondo momento? Oppure possono essere cambiati durante lo svolgimento del progetto?	I fornitori possono essere sostituiti durante lo svolgimento del progetto, secondo le procedure che verranno rese note successivamente inerenti le modalità di attuazione dei progetti. I nuovi fornitori di servizi dovranno avere un profilo analogo a quelli presentati in fase di domanda. È opportuno che già in fase di domanda siano specificatamente indicati i nominativi dei fornitori al fine di agevolare la istruttoria della domanda. Si ricorda, infatti, che, mentre un fornitore di pc può essere scarsamente rilevante, dato che il bene è considerato un commodity, un fornitore di consulenza ha la sua rilevanza, ai fini della valutazione.
4.14 (FAQ del 05.03.2013)	I limiti percentuali dei costi ammissibili riportati nell'art. 9 per le spese del progetto di Ricerca e Sviluppo si riferiscono all'intero progetto o vanno calcolati per singola azienda partecipante? Ad esempio, in caso di domanda presentata da tre aziende, l'azienda A può sostenere costi generali superiori al 10% del totale dei suoi costi, purché tali costi, sommati a quelli degli altri partecipanti, non comportino il superamento della soglia del 10% sul totale?	I limiti percentuali si riferiscono ai costi dell'intero progetto.
4.15	Il capo progetto può essere il legale rappresentante/socio di maggioranza di una srl a cui verrà affidato il compito di progettazione? Occorre che	Sarebbe opportuno che il capo progetto fosse contrattualizzato a progetto, oppure inserito tra i costi dei servizi di consulenza, come



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	tale ruolo venga disciplinato da un contratto ad hoc? L'eventuale contratto deve necessariamente prevedere un compenso economico o può disciplinare solo i contenuti delle attività?	persona fisica, ma può anche essere fatturato da un'impresa esterna (non collegata né associata all'impresa richiedente). E' assai rilevante il fatto di allegare il cv del project manager al fine di agevolare la valutazione istruttoria dei costi presentati. La tabella su cui imputarne il costo è quella dei servizi di consulenza. Più che un contratto, in tal caso, occorrerebbe un ordine dall'impresa richiedente all'azienda fornitrice, che dovrà indicare natura e costi del servizio fornito dall'azienda fornitrice.
4.16 <i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	Qual è la data ultima di pagamento delle spese sostenute?	Saranno ritenuti ammissibili soltanto i documenti di spesa emessi entro la data di chiusura del progetto, ancorché saldati entro la data di presentazione della rendicontazione (max 60 gg. dalla data di ultimazione del progetto). <i>N.B. Risposta precedente parzialmente rivista: saranno ritenuti ammissibili soltanto i documenti di spesa emessi e saldati entro la data di chiusura del progetto</i>
4.17 <i>(FAQ del 05.03.2013)</i>	Le limitazioni per voce di spesa ammissibile devono intendersi sull'intero progetto o per singolo proponente nell'ambito di un raggruppamento, rispetto al costo complessivo?	Si conferma che fra i costi ammissibili, quello del personale interno non può superare il 40% dei costi dell'intero progetto. Si prenda in considerazione questo esempio, nel caso del raggruppamento. Azienda a) 40.000 € su 100.000 € di costi prospettati Azienda b) 40.000 € su 100.000 € di costi prospettati Azienda c) 80.000 € su 160.000 € di costi prospettati. Si avrebbe il seguente totale: 160.000 euro su 360.000 di costi totali prospettati, mentre il costo ammissibile massimo sarebbe in tal caso di 144.000 euro (40% di 360.000 euro).
4.18 <i>(FAQ del</i>	Le spese ammissibili al finanziamento fanno riferimento al valore dell'intero progetto realizzato entro i 20 mesi dell'inizio dello stesso?	Le spese ammissibili fanno chiaramente riferimento al valore totale imponibile del progetto; l'IVA non è mai un costo ammissibile



N.	Tipologia di quesito	Risposte
05.03.2013)		
4.19 (FAQ del 05.03.2013)	Le fatture per la realizzazione del progetto devono essere presentate inderogabilmente tutte entro 20 mesi dalla data di costituzione?	Le fatture, per essere ritenute ammissibili, dovranno essere state emesse dal giorno successivo alla presentazione della domanda ai 20 mesi dalla data di comunicazione formale di concessione del contributo
4.20 (FAQ del 05.03.2013)	I servizi reali possono essere forniti solo da Società esterne alla Rete o anche da consulenti esterni	<p>Sì, i servizi reali possono essere resi da persone fisiche o giuridiche purché esterni al raggruppamento.</p> <p><i>N.B. Tale risposta continua a essere valida se il raggruppamento proponente è formalizzato in ATI/ATS/Consorzio.</i></p> <p><i>Invece, a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, costituiscono eccezione al principio generale (le spese devono sempre fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente) le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento formalizzato in Contratto di Rete.</i></p> <p><i>In ogni caso, si evidenzia che in fase di rendicontazione, si analizzeranno le spese sostenute da ciascuna azienda e sulla base di tali spese verrà riconosciuto il contributo ad ogni impresa del raggruppamento</i></p>
4.21 (FAQ del 05.03.2013)	<p>1. l'intensità massima dell'aiuto pari al 50% significa che il contributo diretto alla spesa è proporzionale al punteggio ricevuto su 100 in termini di valutazione di merito?</p> <p>Ad es. $100/100 = 50\%$ di finanziamento e $60/100 = 30\%$</p> <p>2. se al momento di effettuare le spese in fase operativa si corrispondono importi minori, rispetto ai preventivi presentati con il business-plan, il</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No, vuol dire che all'importo di spesa ammissibile si applicherà fino a una percentuale di contributo pari al 50%; 2. In sede di rendicontazione finale, il contributo finale totale di un progetto viene sempre, a parità d'intensità d'aiuto ammessa, ricalibrato sulle spese effettivamente sostenute e ritenute ammissibili nella valutazione della rendicontazione. Chiaramente se su quelle



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>contributo varia in proporzione alla spesa effettuata o rimane quello deliberato sulla base del business-plan?</p> <p>Ad es. ho previsto una spesa totale di 60.000 € per una serie di servizi/prodotti ed in fase operativa (dopo qualche mese) vengo in contatto con altri fornitori di servizi che mi effettuano le stesse prestazioni/forniture per 40.000 €. Il contributo in parte mi è già stato erogato all'inizio a fronte della fidejussione presentata e con un SAL intermedio per arrivare a 24.000 € (80% del 50% di 60.000). Il saldo finale rimane di 6.000 € (per arrivare al 100% del 50% di 60.000) o viene ricalibrato sulla reale spesa effettuata (per arrivare al 100% del 50% di 40.000)? in questo caso dovrei ridare io a Sviluppo Lazio 4.000 €?</p>	<p>spese sono state ricevute tranches di pagamento precedenti e a saldo l'ammontare di spesa è inferiore a quella iniziale, si potrebbero configurare due scenari: uno di erogazione positiva di un saldo residuale; l'altra di parziale restituzione di quota parte del contributo già ricevuto. Nel caso da Lei prospettato, su una spesa finale complessiva di € 40.000, posto venga totalmente ritenuta ammissibile, il contributo totale riconoscibile sarebbe di € 20.000 e quindi andrebbero restituiti € 4.000 maggiorati di interessi.</p>
<p>4.22 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>In relazione alla figura del Manager di Rete:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Quali sono le tipologie di contratti eleggibili per ingaggiare il Manager di Rete? <ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione a P.Iva, • Contratti a Progetto, • altri? 2. Come si conteggiano i costi a seconda del contratto? Ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> • Cont. P.iva: rendicontare fatture • Cont. A progetto: Costo orario x numero ore lavoro. In questo caso come si calcola il costo orario (lordo mensile x 1.17/168)? • Altro? 3. Chi può essere contrattualizzato come Manager di Rete, solo persone fisiche o anche società di consulenza (identificando al loro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La figura del "manager di rete" rientra tra i Servizi Reali concedibili. Di conseguenza, al pari di ogni servizio reale, si configura come una prestazione di servizi resa a fronte di un contratto formalizzato (da esibire in fase di rendicontazione) e regolata attraverso l'emissione di una o più fatture anch'esse documentate in fase di rendicontazione. 2. Non sono ammessi dunque collaboratori a progetto in quanto, per definizione, non titolari di P.IVA. 3. Manager di rete non necessariamente deve essere una persona fisica ma anche giuridica; in questo caso, a seconda anche del costo previsto, potrà essere opportuno giustificare la/le persone coinvolte nell'attività e il ruolo svolto da ciascuno di esse. 4. Per la contrattualizzazione, questa potrà avvenire con una sola azienda o più fermo restando che l'incarico svolto dovrà andare a beneficio dell'intero raggruppamento.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>interno e comunicando nella proposta una persona specifica)?</p> <p>4. Infine all'interno del Contratto di Rete chi contrattualizzerà il Manager di rete? Una singola PMI incaricata, o tutte le PMI facenti parte del Contratto di Rete, o altro?</p>	
<p>4.23 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>1. L'acquisizione di servizi reali deve avvenire da fonti esterne a tutte e tre le PMI facenti capo al progetto? Oppure il finanziamento può coprire anche spese interne? Ad esempio, una delle società con cui vorremmo realizzare il contratto di rete può fornire servizi di marketing strategico e di realizzazioni di sistemi informatici che ci servirebbero per la realizzazione del programma comune di rete. Le spese che sosterremo in questo caso (retribuzione delle risorse impiegate, ecc.) possono essere considerate ammissibili oppure no?</p> <p>2. Il Manager di Rete deve avere dei requisiti professionali specifici? Ad esempio, avere esperienza nel ruolo da almeno tot. anni, essere stato titolare di un'impresa, ecc.</p>	<p>1. I servizi reali devono sempre provenire da fonti esterne e quindi da prestatori di servizi, sulla base di incarichi formalizzati, e che fattureranno la propria prestazione. In nessun caso possono coprire spese interne e non possono essere rese da soggetti appartenenti al medesimo raggruppamento dovendo poi obbligatoriamente ricorrere a fatturazioni interne ai raggruppamenti, modalità escluse dalle regole di rendicontazione del POR;</p> <p><i>N.B. Tale risposta continua a essere valida se il raggruppamento proponente è formalizzato in ATI/ATS/Consorzio.</i></p> <p><i>Invece, a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, costituiscono eccezione al principio generale (le spese devono sempre fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente) le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento formalizzato in Contratto di Rete.</i></p> <p><i>In ogni caso, si evidenzia che in fase di rendicontazione, si analizzeranno le spese sostenute da ciascuna azienda e sulla base di tali spese verrà riconosciuto il contributo ad ogni impresa del raggruppamento.</i></p> <p>2. Il manager di rete dovrà avere un profilo di esperienza e competenze chiaramente coerenti con il progetto ed il raggruppamento per il quale dovrà svolgere l'incarico.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>4.24 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. nel caso di una rete composta da 8 imprese il soggetto capofila che presenta domanda di contributo è anche quello che riceverà il contributo dal vs ente nel caso di progetto approvato ? 2. le fatture di spesa devono essere intestate al soggetto capofila o possono essere imputate alle singole aziende della rete? 3. le spese sostenute sono anticipate tutte dal soggetto capofila o possono partecipare ogni azienda in base alla partecipazione al progetto in rete? 4. è conveniente che la rete abbia un fondo comune da cui attingere per sostenere le spese necessarie per gli investimenti? 5. Nel caso di progetto di sviluppo commerciale, la partecipazione a fiere di settore in che modo viene finanziata?(esempio, stand, allestimento, spese di trasferimento, ecc,); 6. In questo caso nell'ipotesi di partecipazione a fiere di settore è ammesso il costo di un unico stand a nome della rete o i singoli stand occupati dalle imprese che partecipano ognuna con il proprio prodotto (es: fiera alimentare, settore vini, food, ecc) ; 7. è possibile inserire nel progetto di sviluppo commerciale alcune spese che servono alle aziende per elevare il loro livello di qualità al fine di potersi porre sui mercati internazionali? Esempio: certificazioni, investimenti in laboratori di qualità, ecc. se sì, in che misura ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, il soggetto capofila rappresenta l'intero raggruppamento nei rapporti con Sviluppo Lazio: percepirà le diverse tranches di contributo che dovrà rigirare alle aziende partecipanti sulla base degli importi che verranno indicati da Sviluppo Lazio stesso; 2. Entrambi i casi; tenga conto che, in fase di rendicontazione, si analizzeranno le spese sostenute da ciascuna azienda e sulla base di questo riconosciuto il contributo ad ognuna di esse. Inoltre, le procedure di rendicontazione POR non ammettono le fatturazioni tra imprese appartenenti ad un medesimo raggruppamento; <p><i>N.B. su quest'ultimo aspetto la risposta continua a essere valida se il raggruppamento proponente è formalizzato in ATI/ATS/Consorzio.</i></p> <p><i>Invece, a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, costituiscono eccezione al principio generale (le spese devono sempre fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente) le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento formalizzato in <u>Contratto di Rete</u>.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. La domanda si ricollega a quanto detto al punto 2 4. Per Sviluppo Lazio è indifferente, il raggruppamento può avere a sua discrezione un fondo comune o no; 5. Ai sensi dell'Art. 27, comma 3 <i>dei costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.</i>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p>6. Il progetto deve essere attuato a nome e per rispondere a finalità del raggruppamento. La partecipazione a uno stand dunque deve essere fatta a nome dell'intero raggruppamento;</p> <p>7. I servizi reali devono essere finalizzati a portare un vantaggio per l'intero raggruppamento a prescindere dalla specifica spesa che si prevede di fare; la loro intensità è sempre del 50%. <i>N.B. a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, i contributi possono essere concessi ai sensi del reg. CE n. 1998/2006 e De Minimis a favore delle PMI anche per l'acquisizione di Servizi Reali in alternativa al regime agevolativo previsto dal Re. CE n. 800/2008. In questo caso le intensità d'aiuto sono elevabili al 70% per le Piccole Imprese e al 60% per le Medie Imprese. Ai sensi del Reg. CE n. 800/2008, l'intensità d'aiuto rimane pari al 50%</i></p>
<p>4.25 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>L'acquisizione di servizi reali deve avvenire da fonti esterne a tutte e tre le PMI facenti capo al progetto? Oppure il finanziamento può coprire anche spese interne? Ad esempio, una delle società con cui vorremmo realizzare il contratto di rete può fornire servizi di marketing strategico e di realizzazioni di sistemi informatici che ci servirebbero per la realizzazione del programma comune di rete. Le spese che sosterremo in questo caso (retribuzione delle risorse impiegate, ecc.) possono essere considerate ammissibili oppure no?</p>	<p>Le spese per l'acquisizione di servizi reali devono provenire unicamente da fonti esterne al raggruppamento e quindi da fornitori di servizi che emetteranno fattura sulla base di uno specifico incarico/contratto sottoscritto. Non ci sono preclusioni al fatto che i servizi reali dovranno essere sostenuti da una o più delle imprese partecipanti all'aggregazione ma chiaramente i servizi dovranno arrecare un vantaggio a tutte le imprese del raggruppamento. In nessun caso, con questa tipologia di spesa, potranno essere rendicontati costi interni diretti anche e soprattutto tra imprese facenti capo allo stesso raggruppamento dal momento che le modalità di rendicontazione POR vietano fatturazioni interne ad aggregazioni.</p> <p><i>N.B. Tale risposta continua a essere valida se il raggruppamento proponente è formalizzato in ATI/ATS/Consorzio.</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<p><i>Invece, a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, costituiscono eccezione al principio generale (le spese devono sempre fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente) le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento <u>formalizzato in Contratto di Rete</u>.</i></p> <p><i>In ogni caso, si evidenzia che in fase di rendicontazione, si analizzeranno le spese sostenute da ciascuna azienda e sulla base di tali spese verrà riconosciuto il contributo ad ogni impresa del raggruppamento</i></p>
4.26 (FAQ del 05.03.2013)	Vi chiedo se si possono acquisire servizi/consulenze dalle stesse società che partecipano al contratto di rete. Immaginando 5 PMI è possibile ad esempio che una di loro venda servizi alle altre 4? e magari questa acquisti servizi dalle altre 4?	<p>La risposta alla Sua domanda è negativa. Le modalità di rendicontazione del POR non consentono le prestazioni di servizi con conseguente fatturazione tra i partecipanti ad uno stesso raggruppamento. Di conseguenza, i servizi reali (consulenze) devono essere effettuati da fornitori/prestatori di servizi esterni al raggruppamento, opportunamente contrattualizzati, il cui costo sarà rendicontato dietro presentazione di fattura.</p> <p><i>N.B. Tale risposta continua a essere valida se il raggruppamento proponente è formalizzato in ATI/ATS/Consorzio.</i></p> <p><i>Invece, a seguito delle modifiche operate all'Avviso Pubblico ed approvate con D.G.R. n. 103 del 17.05.2013, costituiscono eccezione al principio generale (le spese devono sempre fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente) le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento <u>formalizzato in Contratto di Rete</u>.</i></p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>In ogni caso, si evidenzia che in fase di rendicontazione, si analizzeranno le spese sostenute da ciascuna azienda e sulla base di tali spese verrà riconosciuto il contributo ad ogni impresa del raggruppamento</i>
4.27 (Nuova FAQ)	Le spese generali sono ammissibili solo per i progetto VAL?	Sì, perché si riferiscono ad una tipologia di spesa specifica per i progetti di Ricerca Industriale, progetti ascrivibili solo alla tipologia VAL.
4.28 (Nuova FAQ)	Relativamente al progetto Investimenti in rete, volevo chiedervi se le spese del personale dipendente o assunto con contratti equivalenti sono ammesse tra quelle ammissibili.	Per la tipologia di progetto "Investimenti in rete" le spese di personale dipendente (o con contratti equivalenti) di imprese aderenti alla rete non sono ammissibili.
4.29 (Nuova FAQ)	Si può prescindere dalla figura del manager di rete per la realizzazione del progetto ai fini del bando ?	La figura del manager di rete non è obbligatoria.
4.30 (Nuova FAQ)	Si può utilizzare come Manager di Rete l'amministratore unico di una società collegata ad una impresa appartenente alla rete?	<p>No, perché risulterebbe violato quanto previsto dall'Art. 10 comma 11 dell'Avviso il quale stabilisce che "Non sono comunque ammissibili gli acquisti di servizi da fornitori/aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori: <ul style="list-style-type: none"> - l'amministratore, il titolare o socio di ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione; - coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione; • che si trovino nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		<i>medesimi membri.</i>
4.31 (Nuova FAQ)	Per gli investimenti in rete è necessario allegare il curriculum vitae del responsabile tecnico; è persona diversa dal manager di rete? Che ruolo svolge nell'ambito del programma di investimenti?	Il responsabile tecnico è la figura che svolge un ruolo di coordinamento e supervisione della realizzazione tecnica del progetto specifico per ogni singola azienda che partecipa alla rete; è differente dal manager di rete che, come dice il nome stesso, svolge un ruolo di coordinamento dell'intero raggruppamento per tutti gli adempimenti necessari compresi anche quelli di natura amministrativa che riguardano l'intero progetto.
4.32 (Nuova FAQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nel caso di investimenti per l'acquisto di macchinari, è sufficiente un solo preventivo? 2. Nel caso di servizi reali quali le consulenze per l'assistenza tecnica giuridica e fiscale per i contratti internazionali, è necessario presentare un preventivo ed aver già individuato i consulenti nel paese estero? 3. Nel caso di servizi di marketing sui mercati esteri, è necessario aver già individuato gli enti esecutori e presentare il relativo curriculum e preventivo? 4. Nel caso di partecipazione a fiere, è necessario aver individuato già la fiera a cui partecipare e presentare il relativo preventivo? In questo caso sorgerebbero difficoltà, poiché la rete ancora non ha individuato a quale fiera estera sia più opportuno partecipare. 5. È possibile rendicontare viaggi degli imprenditori per visite per incontri con potenziali partner esteri? 	<p>In linea generale, è sempre consigliabile che per ogni spesa prevista, sia per investimenti che per servizi reali, sia allegato un preventivo. Questo per meglio valutare la congruità della spesa presentata e non incorrere in decurtazioni in fase di istruttoria della domanda.</p> <p>In dettaglio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per l'acquisto dei macchinari, come detto è consigliabile almeno un preventivo per ogni spesa prevista; 2. Per la tipologia di servizi reali dedicati all'estero, anche qui è consigliabile la presentazione di preventivi con l'individuazione dei consulenti di cui andrà fornito il CV per valutare la relativa esperienza nel settore e mercato di riferimento; 3. Per i servizi di marketing, il discorso è il medesimo per i servizi reali per l'internazionalizzazione; 4. Sì, è necessario quanto meno individuare la specifica fiera di settore a cui si intende partecipare; 5. Le spese di viaggio si configurano come spese a corpo o dirette e non come servizi reali.
4.33	È possibile che alcuni servizi reali siano acquisiti dalla rete nell'ambito	La risposta è sì purché dal curriculum societario si possano evincere



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(Nuova FAQ)</i>	dell'incarico al Manager di Rete? Ad esempio una società è incaricata in qualità di manager di rete per l'attività di coordinamento, riorganizzazione e sviluppo del piano strategico condiviso, può la stessa società svolgere anche funzioni consulenziali, ad esempio per il sistema di qualità della rete, indicando specificamente le risorse umane che saranno dedicate alle diverse attività?	esperienze pregresse e skill adeguati ai diversi servizi che si intendono fornire. Devono trattarsi di servizi siano già svolti dall'impresa fornitrice e che facciano parte dei servizi da questa erogati abitualmente nell'ambito della propria attività.
4.34 <i>(Nuova FAQ)</i>	Avrei bisogno delle seguenti precisazioni in merito al Bando all'ammissibilità di alcune tipologie di spese per progetti di Internazionalizzazione e Promozione, in particolare: 1. È ammessa una partecipazione Collettiva ad una Fiera o Evento Internazionale, quindi con unico stand e logo unico della Rete, anche se una o tutte le aziende dell'aggregazione hanno già partecipato singolarmente alle precedenti edizioni? Il Bando dice di prima partecipazione Collettiva, giusto? 2. Le spese per Progettazione e realizzazione di Eventi promozionali devono far riferimento ad eventi che si terranno all'interno del territorio Regionale o Nazionale o Internazionale. Quali tipologie di spese possono essere ammesse? Cosa si intende per realizzazione nell'ambito dei servizi reali? Posso includere ad esempio, la realizzazione di uno spazio espositivo, oltre alla sua progettazione (architettonica e di design)?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sì, l'Art. 9 comma 1.c) prevede espressamente che la prima partecipazione a una fiera sia collettiva ovvero di imprese in forma aggregata. Quindi nel Suo caso, se è la rete a partecipare unitariamente alla fiera, la spesa sarebbe ammissibile; 2. La spesa di progettazione e realizzazione di eventi promozionali rientra nell'ambito di internazionalizzazione e quindi anche se trattasi di eventi sul territorio regionale o nazionale devono essere in grado di garantire un respiro internazionale e quindi essere aperti ad operatori stranieri. Fermo restando che la spesa si configura come un servizio reale e quindi svolto da un soggetto esterno indipendente sulla base di uno specifico contratto, nel concetto di realizzazione possono essere fatte rientrare tutte quelle spese strettamente attinenti all'organizzazione e svolgimento dell'evento stesso.
4.35 <i>(Nuova FAQ)</i>	È ammissibile la formazione di figure professionali che saranno impiegate nelle nuove attività gestite dalla rete? La formazione deve essere erogata da un ente accreditato?	La formazione non è una spesa ammissibile dall'Avviso pubblico per nessuna delle tre tipologie di intervento previste.
4.37	Vi scrivo per chiedervi specifiche in merito al bando "insieme per	Con riferimenti ai progetti rientranti nella tipologia Start-up di reti, non



N.	Tipologia di quesito	Risposte
(Nuova FAQ)	vincere" relativa alla parte "Start up di Rete": è possibile inserire nella quota a carico delle imprese le risorse umane interne che seguiranno il progetto?	è possibile ottenere un contributo su spese che riguardano personale interno delle PMI partecipanti alla rete.
4.38 (Nuova FAQ)	<p>1. I costi per investimenti materiali ed immateriali (Art 9 comma 2) sono ammissibili e quindi finanziabili se sostenuti in un paese estero UE?</p> <p>2. I Costi della strumentazione, attrezzature , fabbricati e terreni (art.9 comma 3b e 3c) utilizzati per il progetto di ricerca sono ammissibili e quindi finanziabili se sostenuti in un paese estero UE?</p>	<p>1. No, non sono finanziabili investimenti sostenuti all'estero. L'Art. 9, comma 2.a e 2.b prevedono infatti che <i>«Sono ammissibili le spese attinenti al progetto di sviluppo proposto e riconducibili ad attività realizzate in sedi operative localizzate nel Lazio»</i> ed inoltre che <i>«Gli investimenti materiali ammissibili devono utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato e devono rimanere di proprietà dei soggetti beneficiari presso le sedi operative interessate dalle attività di progetto per almeno tre anni decorrenti dalla data di concessione del contributo»</i>;</p> <p>2. No, anche per un progetto di R&S i costi devono ovviamente far riferimento a sedi ed attività svolte nella Regione Lazio.</p>
4.39 (Nuova FAQ) 4.40 (Nuova FAQ)	<p>E' possibile includere (e rendicontare) il manager di rete in un progetto VAL, in cui si sceglie di costituire ATI e non contratto di rete?</p> <p>Vorrei chiedere, se possibile, un chiarimento in merito alla domanda 2.29 pubblicata nelle FAQ del 5 marzo: «2.29 La spesa del manager di rete, NON è includibile nella tipologia VAL Lazio con la grande impresa?»</p> <p>La spesa del manager di rete, configurandosi come un servizio reale, può essere inserita all'interno di un progetto VAL ma solo se sostenuta da PMI?</p> <p>Questo vuol dire che una PMI partner di un'aggregazione VAL può</p>	<p>No, non è possibile, l'Art. 9 comma c) dell'Avviso pubblico prevede la figura del manager di rete solo per i Contratti di rete.</p> <p>La spesa relativa al manager di rete può essere sostenuta, all'interno di un progetto VAL, solo dalle PMI appartenenti al raggruppamento. Come specificato nella FAQ si tratta infatti di un servizio reale che può essere acquisito solo da PMI.</p> <p>Nulla toglie ovviamente che il manager svolga un servizio che vada a beneficio di tutte le imprese della rete e dunque anche della Grande Impresa; tuttavia, si ribadisce che il costo di tale servizio dovrà essere sostenuto da una o più delle PMI partecipanti al raggruppamento.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	esporre i costi relativi al management (consulente esterno) di tutta l'aggregazione?	
4.41 (Nuova FAQ)	Scrivo in merito al bando Valore Aggiunto Lazio e in particolare riguardo alle Spese Ammissibili: nelle spese ammesse per il contributo sono comprese le spese di promozione del progetto?	Se tali spese sono configurabili come servizi reali svolti nell'ambito della comunicazione della rete e riguardano il progetto realizzato dalla rete stessa, la spesa potrebbe risultare ammissibile a contributo.
4.42 (Nuova FAQ)	Avrei bisogno adesso di aver meglio precisato il ruolo del capo progetto in un progetto VALÖ. Potete precisare inoltre se tale ruolo dovrà essere ricoperto obbligatoriamente da collaboratori/amministratori/ricercatori/soci operativi dipendenti della società capofila del progetto?	In alcune FAQ (Rif. FAQ n. 4.2 e n. 4.15 al 05.03.2013) che abbiamo inserito sull'argomento, non si parla di obbligatorietà del capo progetto come dipendente di una società della rete. È possibile anche contrattualizzare tale figura a progetto nel caso di un progetto Valore Aggiunto Lazio, assimilando tale figura al personale interno ma non è un obbligo. La prestazione potrebbe anche essere fornita come un servizio di consulenza e rendicontata tramite fattura
4.43 (Nuova FAQ)	Il limite massimo del 10% sul totale dei costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale è riferito singolarmente alle voci di spese generali e acquisti di materiali, oppure è riferito alla somma delle due voci?	L'Art. 9, comma 3 dell'Avviso cita chiaramente " <i>Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere e) ed f) possono concorrere, complessivamente, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale</i> ".
4.44 (Nuova FAQ)	Le licenze software rientrano nei costi ammissibili?	Sì; sono una delle tipologie di spesa previste dall'Art. 9, comma 2.a) dell'Avviso pubblico e possono essere sostenute solo da PMI al pari delle altre spese in Investimenti materiali e/o immateriali.
4.45 (Nuova FAQ)	1. personale assunto in sedi diverse dal Lazio ma formalmente distaccato per la durata del progetto nella stessa Regione, può essere considerato personale operante nella Regione ed incluso nei costi per personale nei limiti del 40%? 2. Potrebbe far parte del suddetto personale distaccato anche il	1. L'Art. 9, comma 3 dell'Avviso stabilisce che entro il limite massimo del 40% del progetto complessivo di R&S <i>potranno essere riconosciuti eventuali costi relativi a personale dipendente o equiparato, impiegato in altre sedi, anche fuori dalla Regione Lazio, per un importo pari al massimo del 20% di detti costi</i> . Quindi, nel



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	responsabile tecnico individuato all'interno del soggetto capofila?	<p>Suo caso, se il personale è distaccato e impiegato nella sede del Lazio rientrerà nel 40%; altrimenti, se tale personale è impiegato al di fuori della Regione Lazio ma per il progetto presentato a valere sull'Avviso, il relativo costo sarà riconoscibile nel limite del 20% del 40% del complessivo del personale;</p> <p>2. Sì, può rientrare anche il responsabile tecnico che sarà una figura o con rapporto di lavoro subordinato o con un rapporto contrattuale equivalente.</p>
4.46 (Nuova FAQ)	Con riferimento al formulario on line per i progetti di Valore Aggiunto Lazio, i costi connessi all'avvio del contratto di rete in quale voce di costo possono essere iscritti?	Si tratta di costi configurabili come servizi reali che potranno essere sostenuti solo dalle PMI del raggruppamento.
4.47 (Nuova FAQ)	<p>Nel caso che il partenariato di progetto di VAL si costituisca nella forma di ATI/ATS, è possibile prevedere come servizio di consulenza (di cui all'Art. 9 del suddetto Bando), il seguente servizio:</p> <p>Assistenza per la realizzazione di attività connesse alla gestione e management dell'ATI /ATS.</p> <p>Tale servizio sarà fornito da una società esterna al partenariato, per la durata del progetto e ne potranno beneficiare le PMI facenti parte dell'ATI/ATS.</p>	Questa attività, seppur diversamente denominata, si riconduce chiaramente all'attività di management di rete che, ai sensi dell'Art. 9, comma 1.c dell'Avviso Pubblico, è esclusivamente di pertinenza dei Contratti di rete.
4.48 (Nuova FAQ)	<p>Vi scrivo per quanto riguarda la presentazione di una proposta per il finanziamento di un progetto che rientra nella tipologia di VAL: vorremmo coinvolgere un consulente che risiede all'estero, in Francia. La spesa risulterebbe ammissibile? O i consulenti devono comunque avere sede in Italia?</p>	Non è obbligatorio che i fornitori di servizi, e quindi anche i consulenti, abbiano sede sul territorio nazionale o regionale. Di conseguenza, con i limiti specifici previsti dall'Avviso Pubblico all'art. 10, comma 11, anche la spesa per servizi resi da consulenti residenti all'estero può essere ritenuta ammissibile.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
4.49 (Nuova FAQ)	In merito al bando in oggetto, con particolare riferimento all'art.10 comma 2 del bando (sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del Formulario on-line con l'ottenimento del numero di protocollo), volevo chiedervi se le spese imputate dopo la data di ottenimento del suddetto protocollo siano ammissibili anche se l'Associazione Temporanea di Scopo non sia ancora stata formalizzata con atto notarile (ovvero, sia sufficiente la dichiarazione di intenti alla partecipazione al raggruppamento fintanto che non ci sia l'eventuale approvazione formale del progetto)	La risposta è sì. L'Avviso Pubblico per i Progetti della tipologia VAL prevede che il raggruppamento proponente possa inoltrare la domanda pur non essendo ancora formalizzato. Nello stesso tempo, è regola comune di tutto l'Avviso che le spese siano ammissibili se sostenute (ovvero data di emissione fattura e di pagamento) successivamente all'inoltro on line del formulario (e quindi all'ottenimento del protocollo).
4.50 (Nuova FAQ)	Quale è il confine tra macchinari / Impianti /attrezzature (area investimenti innovativi materiali e immateriali, bando para 2 pg.12 e strumentazione e attrezzature (area ricerca industriale, bando para 3 pg.13)?	Le spese in Investimenti materiali ed immateriali si riferiscono a beni acquisiti all'esterno per il loro intero valore che saranno iscritti nel registro dei beni ammortizzabili della società che li acquista. Si tratta quindi di beni che le imprese della rete non hanno e di cui quindi si dotano all'esterno. Nel caso invece della Ricerca & Sviluppo, le attrezzature/strumentazione possono riferirsi a beni che l'impresa ha già a disposizione e che utilizza abitualmente per la sua attività di ricerca e che impiegherà nel progetto presentato. In questo caso l'ammissibilità dei costi di tali beni è limitata alla corrispondente quota d'ammortamento relativa agli esercizi interessati dal progetto.
4.51 (Nuova FAQ)	Per quanto riguarda i costi di una PMI per acquisire un impianto nuovo, in ambito investimenti innovativi materiali e immateriali, è possibile utilizzare l'opzione acquisto via leasing (maxirata + rate mensili) come previsto per strumentazione e attrezzature in ambito Ricerca industriale?	La risposta è sì ma si tenga conto che, nel caso di leasing, sono ammissibili solo il maxicanone ed i canoni pagati durante la fase di realizzazione del progetto (per intenderci, l'ultima rata ammissibile è quella pagata in concomitanza con la richiesta di saldo finale) mentre non potranno essere riconosciuti ammissibili i canoni pagati dopo la



N.	Tipologia di quesito	Risposte
		trasmissione della rendicontazione finale del progetto.
4.52 (Nuova FAQ)	<p>Potreste cortesemente chiarirmi i quattro seguenti quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esistono degli obblighi specifici a carico della Capofila di un progetto VAL? 2. la capofila opererà gratuitamente in qualità di mandataria dell'ATI/ATS o ci sono delle ulteriori spese a suo carico che vanno previste in budget di progetto? 3. le spese per la costituzione dell'ATI/ATS possono essere ripartite pro quota tra le imprese partecipanti all'ATI/ATS? 4. ipotizzando un co-finanziamento del 50% dei costi progettuali a carico della mandataria, cosa succede nell'ipotesi estrema in cui l'impresa mandataria durante il corso del progetto non spenda/rendiconti tali costi? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli obblighi della società Capofila del raggruppamento sono chiaramente specificati nell'Art. 7 dell'Avviso Pubblico; ogni ulteriore obbligo specifico tra e con le diverse imprese mandanti/partner del raggruppamento è lasciato all'autonomia decisionale del raggruppamento stesso; 2. Non sono previsti contributi per il ruolo svolto dalla capofila; 3. Le spese per la costituzione di un'ATI/ATS non rientrano tra i servizi reali ammissibili dall'Avviso; 4. se i costi non sono sostenuti non verrà ovviamente riconosciuto il contributo relativo.
5 Criteri di valutazione dei progetti		
5.1 (FAQ del 05.03.2013)	Sui criteri di valutazione si parla di CN ma per esteso si parla di patrimonio netto.	L'Avviso Pubblico si riferisce sempre al patrimonio netto.
5.2 (FAQ del 05.03.2013)	Una impresa potrebbe raggiungere i 60/100 pur prendendo 0 punti ai criteri finanziari. È possibile?	Tecnicamente sì, anche se il progetto dovrebbe conseguire un punteggio sostanziale nei criteri previsti nei subtotali 1 e 2 e quantomeno non inferiore a 60 in questi subtotali.
6. Compilazione del formulario		
6.1	La domanda di partecipazione firmata, la visura camerale, i curricula, la	Occorre allegare in formato pdf solo quanto espressamente indicato e



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<p>(FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>copia dei documenti di identità, l'impegno a costituirsi in ATI ...) devono essere trasmessi nel solo formato cartaceo o devono essere anche allegati al formulario on-line (ad esempio acquisita tramite scanner e allegata in formato .pdf)?</p>	<p>richiesto nel formulario on line. Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegate dichiarazioni cartacee e documenti, come specificamente richiesto nell'ambito della domanda stessa. La domanda potrà essere salvata come documento word, direttamente entrando nella prima pagina del formulario on line e cliccando su "stampa domanda". Non occorre stampare il formulario on line e allegarlo in cartaceo alla domanda. La funzione di stampa serve soltanto per controllare che il lavoro svolto sul formulario on line sia coerente con quanto progettato e redatto.</p>
<p>6.2 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Nella colonna "Soggetti partecipanti/Attività svolta" del Cronogramma vanno inserite solo le PMI che prendono parte al progetto in forma di ATI o anche gli Organismi di Ricerca?</p>	<p>Nel Cronogramma dovranno essere descritte le attività svolte nel progetto di ogni Impresa e/o Organismo di Ricerca partecipante al progetto.</p>
<p>6.3 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>E' possibile (oltre alla figura del Socio e Amministratore Delegato quale Capo-progetto) indicare anche un altro Socio e Amministratore come partecipante alle attività con un contratto specifico di collaborazione (Co. Co. Pro)?</p>	<p>Sì, poiché il Co. Co. Pro implica che il socio o altro amministratore diventi una risorsa interna dell'impresa.</p>
<p>6.4 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Se un'impresa è in possesso del bilancio definitivo 2011 ma non ha ancora la dichiarazione Irap riferita all'esercizio 2011, vanno considerati come ultimi 3 anni il 2008, 2009 e 2010 oppure il 2009, il 2010 e il 2011 senza allegare la dichiarazione IRAP 2012?</p>	<p>Essendo approvato, deve essere considerato il bilancio 2011, mentre si può considerare ancora l'IRAP riferita all'esercizio 2010 (Irap 2011), a meno che, nel frattempo, non sia possibile inviare il pagamento on line ed ottenere la ricevuta di deposito da allegare al formulario.</p>
<p>6.5 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Il canone annuale per l'utilizzo di un software necessario alle attività di progetto può essere agevolato? Tale costo deve essere imputato alla voce "Strumentazioni e attrezzature" oppure a quella "Consulenze e servizi"?</p>	<p>Se il software viene trasferito dalla casa madre all'impresa richiedente, con una modalità di concessione in licenza d'uso, ed entro la fine del progetto l'impresa richiedente ne viene in possesso, tale prodotto software rientra nella voce "Strumentazioni e attrezzature", ma se non ne diviene proprietario, occorre inserirle fra consulenze e servizi.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
6.6 (FAQ del 05.03.2013)	Può il responsabile scientifico dell'ente di ricerca operare anche da capo progetto? Il relativo costo dovrebbe essere inserito tra il personale interno? Il responsabile dovrebbe essere contrattualizzato dall'impresa beneficiaria?	Qualora il responsabile scientifico desidera operare come capo progetto ed essere inserito tra le risorse interne dell'impresa richiedente, dovrà stipulare un contratto a progetto con l'impresa stessa. Se non fosse possibile stipulare un contratto a progetto, potrà fatturare le proprie prestazioni professionali. In quest'ultimo caso i suoi costi non verranno imputati nella tabella del personale interno, bensì in quella delle consulenze.
6.7 (Nuova FAQ)	In merito alla documentazione da allegare alla domanda indicati a pag. 16 del formulario al punto 3). È sufficiente un preventivo per l'acquisto di macchinari industriali?	Per ogni spesa oggetto del programma d'investimento è necessario allegare preventivo ed ogni altra documentazione tecnica che possa agevolare la valutazione istruttoria
6.8 (Nuova FAQ)	Per presentare un progetto per "Investimenti in Rete", è necessario che la rete di imprese sia già costituita? Dal bando (art. 4, punto B) si legge che la rete deve formalmente essere costituita al momento della presentazione della domanda, invece, nel formulario dove si elencano i documenti che devono essere allegati, c'è scritto: "Copia del documento di aggregazione delle imprese (Nel caso di Contratto di Rete ó allegare copia dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata attestante la costituzione dell'aggregazione (qualora già costituita) o dichiarazione d'intenti a formalizzare la costituzione del Contratto di rete in caso di ottenimento del finanziamento (modello allegato alla domanda). "Copia della Registrazione presso la competente CCIAA del Contratto di rete o della richiesta di registrazione inoltrata (qualora già costituito)." Quindi: E' possibile presentare il progetto per "Investimenti in rete" e	Le confermiamo che, per la tipologia "Investimenti in rete", il Contratto di rete deve essere stato già stipulato al momento della presentazione della domanda (inoltre on line del formulario). Il fatto che nel formulario sia stato scritto in tal modo, deriva dalla circostanza che gli Investimenti potrebbero essere anche previsti in un progetto "Valore Aggiunto Lazio" dove il Contratto di rete può essere formalizzato ad avvenuta approvazione del contributo.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	formalizzare la rete successivamente all'approvazione?	
6.9 (Nuova FAQ)	Vorrei un'informazione sulla compilazione del formulario on line. Se compilo e salvo una pagina e vado avanti, poi posso apportare delle modifiche sulla pagine già compilata e salvata in precedenza? Il sistema informatico me lo permette?	La risposta è sì: fino a che non inoltrerà definitivamente il formulario, il processo di inserimento dati è reversibile e quindi potrà modificare le informazioni inserite.
6.10 (Nuova FAQ)	Nella sezione introduttiva viene richiesto di inserire l'impegno a stipulare il contratto di rete, da redigere secondo il modello allegato. Il modello allegato richiede però anche il numero di protocollo che potremmo avere solo alla fine della procedura. Mi confermate che possiamo fare a meno di allegarli e che vanno spediti solo in via cartacea successivamente?	In questo caso occorre allegare al formulario la dichiarazione per ognuna delle aziende partecipanti senza indicare numero e data del formulario che invece dovranno essere riportati sulla copia cartacea allegata al modulo di domanda.
6.11 (Nuova FAQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se dopo aver presentato la domanda in formato elettronico, prima dell'invio cartaceo, dovesse cambiare l'assetto societario di un'azienda partecipante alla costituenda rete, i documenti cartacei inviati, dovranno rispecchiare la nuova situazione (anche se diversa rispetto a quella inviata sul sito). Va specificata / sottolineata in qualche modo tale difformità? 2. Se l'assetto dovesse invece cambiare, dopo l'invio cartaceo, ma prima dell'esito dell'istruttoria, il cambio va parimenti comunicato? Con quali modalità? 3. Se invece l'assetto dovesse cambiare dopo l'approvazione della domanda? 4. Una volta presentata la domanda ed iniziata l'istruttoria (o anche a seguito di eventuale esito positivo), si potrebbe, astrattamente sostituire una Società partecipante alla rete o una società potrebbe 	<ol style="list-style-type: none"> 1. La variazione dell'assetto societario di un'azienda della rete va sicuramente comunicata anche dopo l'inoltro telematico della domanda (non sarà possibile correggere le informazioni on line) perché potrebbe eventualmente influire sull'analisi del relativo dimensionamento; 2. Sì, va sempre comunicato durante l'iter istruttorio tramite raccomandata A/R ed allegando specifica documentazione relativa; 3. Anche dopo l'approvazione della domanda ogni variazione tale da portare ad un'eventuale rivisitazione dei requisiti soggettivi di ammissibilità deve essere comunicata; 4. Ad avvenuto inizio dell'istruttoria, e quindi una volta inoltrata la domanda, non si può sostituire un'impresa a meno che non si decida di annullare l'intera domanda e poi ripresentarla. Se un'azienda rinuncia o non è in regola con i requisiti e se nel raggruppamento rimangono



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	rinunciare alla domanda, senza che ciò possa inficiare la partecipazione e la sorte delle altre aziende?	almeno 3 PMI con requisiti soggettivi soddisfatti; il progetto può essere ritenuto ammissibile, l'impresa non in regola con i requisiti potrà partecipare al progetto ma non potrà avere riconosciuto il contributo per quota parte sulle proprie spese sostenute.
6.12 (Nuova FAQ)	In merito all'Avviso Pubblico Insieme per Vincere per la tipologia Start Up di Reti abbiamo il seguente quesito: le ditte individuali non hanno l'obbligo di mail PEC, come viene gestito tale campo (mail PEC) nella anagrafica?	Pur non avendone attualmente l'obbligo, La informiamo che l'Art. n. 5 del D. L. 179/2012 (consultabile al sito web: http://www.digitpa.gov.it/sites/default/files/DL_181012_179.pdf) prevede l'estensione della posta elettronica certificata anche per le imprese individuali con obbligo entro il 30 giugno 2013. Sarebbe opportuno dunque che si dotino di un indirizzo PEC al più presto in quanto tutte le eventuali comunicazioni avverranno solo tramite tale indirizzo.
6.13 (Nuova FAQ)	Nel formulario al punto 1.4.2 è richiesto il profilo professionale del Capo Progetto, nel punto 1.4.3 sono richieste le Competenze specifiche del Capo Progetto. Vi chiediamo se si fa riferimento al capo progetto generale e dunque va riportato lo stesso profilo per ogni azienda del raggruppamento, o ci si riferisce al responsabile tecnico (referente interno) di ogni azienda.	Si tratta del responsabile tecnico della parte di realizzazione del progetto di ogni singola azienda partecipante alla rete.
6.14 (Nuova FAQ)	Volevo avere delucidazioni sul formulario. 1. Il § 1.3.1 ó Partecipazione al Capitale Sociale di altre imprese : deve essere compilata per ogni impresa partecipante alla rete? Si intende l'impresa óparticipaó iní 2. Il § 1.3.2 - Composizione del Capitale Sociale del Soggetto richiedente: deve essere compilata per ogni impresa partecipante alla rete? Si intende l'impresa óè partecipata daóí	<ol style="list-style-type: none"> 1. La sezione 1.3.1 deve essere compilata da parte di ogni impresa appartenente al raggruppamento. I dati si riferiscono a partecipazioni da questa detenute in altre imprese; 2. La sezione 1.3.2 deve essere compilata da parte di ogni impresa appartenente al raggruppamento. I dati si riferiscono ad imprese che partecipano al capitale dell'impresa del raggruppamento; 3. La sezione 1.4 deve essere compilata da ogni soggetto partecipante



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	3. Il Capitolo 1.4 Caratteristiche del soggetto richiedente deve essere compilato per ogni impresa partecipante alla rete o solo dal soggetto capofila?	al raggruppamento.
6.15 (Nuova FAQ)	<p>Segnaliamo contraddizione tra quanto riportato all'art.9 dell'Avviso con quanto riportato al punto 4.1.7 del formulario progetti VAL.</p> <p>All'art.9 punto 3 dell'avviso , pag. 13, si riporta quanto segue :</p> <p>e) Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto.</p> <p>f) Costi per l'acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca; in tali costi sono compresi i costi per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi.</p> <p>Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere e) ed f) possono concorrere, complessivamente, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.</p> <p>Nel formulario progetti VAL, al punto 4.1.7. di pag.100 si riporta invece quanto segue:</p> <p>4.1.7 - Spese generali (5)</p> <p>í .</p> <p>(5) sono ammissibili spese generali nel limite massimo del 10% del valore complessivo del progetto mentre non sono indicati vincoli di spesa per le altre voci di cui al punto f).</p>	<p>Si conferma quanto previsto dall'Avviso Pubblico all'Art. 9, comma 3 ovvero che "Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere e) ed f) possono concorrere, complessivamente, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale"</p>
6.16	Un singolo "servizio di consulenza" (di cui all'Art. 9 del suddetto Bando) deve essere acquisito da una singola PMI facente parte del	Nel formulario ogni singola spesa deve essere chiaramente attribuita a una o più delle aziende facenti parte della Rete. Quindi, il servizio di



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(Nuova FAQ)</i>	<p>Contratto di rete o può essere acquisito dall'intero raggruppamento di imprese?</p> <p>Inoltre, il nome del fornitore di servizio di consulenza individuato andrà indicato già in fase di domanda?</p>	<p>consulenza potrebbe essere attribuito interamente ad un'azienda che ne sosterrà interamente il costo, o quota parte di alcune o tutte le aziende del raggruppamento nel caso in cui il costo del servizio venga frazionato.</p> <p>È consigliabile che già in fase di presentazione della domanda sia stato individuato il fornitore perché verrà richiesta copia del preventivo tecnico in cui sono specificate le attività oggetto del servizio di consulenza. La mancanza di questo determinerebbe una maggiore discrezionalità nella valutazione e dunque un maggior rischio di eventuale decurtazione della spesa.</p>
6.17 <i>(Nuova FAQ)</i>	<p>L'allegato 1/B (Rif. allegato al modulo <i>“Dichiarazione sostitutiva di certificazione”</i>) riporta alla denominazione <i>“Certificazione del Rappresentante Legale della società controllante”</i>, ma sotto si scrive <i>“da compilare solo nel caso in cui una persona giuridica possiede più del 25% del capitale della società richiedente”</i>.</p> <p>La domanda è: devo farla compilare solo alle controllanti, come recita la intestazione della dichiarazione (al di sopra quindi del 50% di partecipazione) o anche alle associate (al di sopra del 25% di partecipazione)?</p> <p>Tutto ciò in ottemperanza all'art. 1 del Regolamento 800, che opera una distinzione netta tra controllante (o collegata) ed associata.</p> <p>In questo secondo caso devo variare l'intestazione da <i>“controllante”</i> ad <i>“associata”</i>?</p>	<p>Questa dichiarazione, che serve a verificare la titolarità effettiva delle operazioni di antiriciclaggio in un'impresa, la dovrà far compilare nel caso in cui la società beneficiaria è partecipata per più del 25% da un'altra impresa a prescindere se si tratti di una controllante o di un'associata.</p>
6.18 <i>(Nuova FAQ)</i>	<p>Un quesito riguardante la sezione del <i>“Progetto agevolabile”</i>.</p> <p>Nel formulario on-line e sue maschere, non può essere inserita alcuna tabella, grafico, immagine, ma solo porzioni di testo.</p> <p>Considerato che non esiste una sottosezione <i>“Allegati”</i> all'interno della</p>	<p>Sì, è possibile sicuramente inserire ogni file utile per la valutazione istruttoria del progetto presentato nella sottosezione <i>“Allegati”</i> sotto la voce <i>“Eventuali altri allegati che il soggetto richiedente ritiene utili”</i>.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	sezione Progetto, è forse possibile inserire una copia del progetto, completo di grafici e tabelle nella sezione "Allegati" del Soggetto Proponente alla voce "Eventuali altri allegati che il soggetto richiedente ritiene utili"?	
6.19 (Nuova FAQ)	<p>Volevo chiedere una cortese conferma in merito alla corretta interpretazione della FAQ 6.1 del 5.03.2013 (<i>Occorre allegare in formato pdf solo quanto espressamente indicato e richiesto nel formulario on line. Nella domanda di partecipazione dovranno essere allegati dichiarazioni cartacee e documenti, come specificamente richiesto nell'ambito della domanda stessa. La domanda potrà essere salvata come documento word, direttamente entrando nella prima pagina del formulario on line e cliccando su "stampa domanda". Non occorre stampare il formulario on line e allegarlo in cartaceo alla domanda. La funzione di stampa serve soltanto per controllare che il lavoro svolto sul formulario on line sia coerente con quanto progettato e redatto</i>).</p> <p>Da quanto presente sul formulario on-line, l'unica Dichiarazione Sostitutiva espressamente richiesta tra gli "Allegati" e la "dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali".</p> <p>Se ho ben interpretato, quindi, tutte le altre dichiarazioni riportate nella modulistica (in allegato) non devono essere caricate sul portale ma vanno trasmesse soltanto in originale una volta conclusa la compilazione del formulario on-line.</p>	Sì, la procedura è corretta. Il modulo relativo alla dichiarazione sostitutiva di certificazione dati camerali va comunque poi trasmesso anche in originale insieme agli altri moduli.
6.20 (Nuova FAQ)	<p>In un progetto della tipologia VAL partecipano degli organismi di Ricerca, come fornitori di servizi di ricerca alle aziende del gruppo (cioè non contribuiscono con costi propri).</p> <p>Nel formulario bisogna includere il numero degli organismi e il dettaglio</p>	Il formulario prevede espressamente una sezione dedicata agli Organismi di Ricerca eventualmente coinvolti nonché la descrizione delle relative caratteristiche e di quelle del relativo responsabile scientifico.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	dell'anagrafica, o citarli solo come costi delle imprese?	
6.21 (Nuova FAQ)	Può chiarirmi se è obbligatorio che i cv dei responsabili tecnici delle aziende che comporranno il partenariato siano firmati in originale?	I CV dei consulenti/responsabili tecnici vanno firmati in originale, scansionati e allegati al formulario on line nei campi previsti.
6.22 (Nuova FAQ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. è corretta l'interpretazione secondo cui le imprese facenti parte del partenariato dovranno obbligatoriamente allegare documenti (nel formulario on-line) che giustifichino i costi di ogni voce di spesa prevista, ad esclusione dei costi per personale dipendente ? 2. la dichiarazione di intenti a partecipare al raggruppamento (l'ati/ats non è ancora stata costituita) dovrà essere presentata (o controfirmata) anche dal capofila VAL? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A supporto dei costi del personale dipendente andrà allegata l'ultima busta paga disponibile alla data di inoltro del formulario per attestare, appunto, che il personale indicato sia effettivamente dipendente; 2. Anche la capofila VAL fa parte della costituenda rete, quindi anch'essa dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione.
6.23 (Nuova FAQ)	<p>Cosa sono i codici RAE e SAE e quale è la procedura più rapida per ottenerli?</p> <p>Devono essere forniti da tutte le imprese (grandi o PMI) facenti parte del partenariato di progetto?</p> <p>Una delle imprese partner ci ha segnalato che la stessa Camera di Commercio non è stata in grado di fornire tali codici. Potete darmi ulteriori dettagli al fine di risalire a tali codici con esattezza?</p>	I codici di attività economica SAE (Settore di Attività Economica) e RAE (Ramo di Attività Economica) sono codici utilizzati dalle banche per classificare le imprese in relazione all'attività economica svolta ed in base ad istruzioni emesse dalla Banca d'Italia (anche in osservanza di normative internazionali). Sono, quindi, fundamentalmente ad uso delle banche a cui verranno richiesti.
6.24 (Nuova FAQ)	<p>Una società partner del progetto VAL ha sede legale in una regione diversa dal Lazio ed una sede operativa nel Lazio (risultante da certificato camerale). Per questa società il valore IRAP di pertinenza della Regione Lazio è 0.</p> <p>Data questa situazione, le sottopongo due quesiti :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In merito al dato IRAP richiesto nel modulo on line nella sezione bilanci, tale azienda dovrà inserire il valore IRAP della sede legale 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il valore della base imponibile IRAP da inserire nel formulario è sempre quello di pertinenza della Regione Lazio; 2. Per il calcolo dell'ISCO tale valore sarà necessariamente pari a 0 se la base imponibile rilevata per la Regione Lazio ha un valore pari a 0.



N.	Tipologia di quesito	Risposte
	<p>(complessivo quindi) o il valore IRAP di pertinenza delle sede secondaria?</p> <p>2. In merito al calcolo dell'indice di complessità organizzativa (ISCO) è corretto sostenere che tale valore è pari a zero?</p>	
<p>6.25 (Nuova FAQ)</p>	<p>Nel caso in cui un'impresa abbia una sede legale in una regione diversa dal Lazio, ma sede operativa nel Lazio, i dati INAIL (PAT, Sede) e INPS (Matricola, Sede) da inserire nel formulario on line dovranno essere quelli relativi alla sede legale o quelli relativi alla sede operativa nel Lazio?</p>	<p>Le informazioni da inserire nel formulario sono inerenti i dati INPS e INAIL riferiti alla sede operativa del Lazio.</p>
<p>7 Erogazione agevolazioni</p>		
<p>7.1 (FAQ del 05.03.2013)</p> <p>7.2 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>Il Raggruppamento dovrà aprire un c/c ad esso intestato oppure il contributo verrà versato sul c/c della Capofila? Come avviene il trasferimento del contributo alla società mandante? E all'Organismo di Ricerca?</p> <p>Il DURC deve essere in regola in occasione di ogni erogazione?</p>	<p>Il contributo sarà erogato da Sviluppo Lazio S.p.A. direttamente sul c/c della mandataria, che ne girerà parte ai partner dell'Aggregazione, senza scambi di fatture, ma di soli documenti relativi alla rendicontazione.</p> <p>L'organismo di ricerca, invece, è a tutti gli effetti un fornitore, e come tale dovrà essere saldato in cambio di una fattura o di una nota di debito (forma più spesso utilizzata dagli Organismi pubblici di ricerca).</p> <p>Il DURC dovrà essere in regola dal momento dell'inoltro della domanda fino al momento dell'erogazione, da parte di Sviluppo Lazio S.p.A., del saldo di progetto.</p>
<p>7.3 (FAQ del 05.03.2013)</p>	<p>La polizza deve essere esclusivamente sottoscritta dalla capofila, oppure sottoscritta congiuntamente dalle società che hanno costituito l'ATI, ciascuna per l'importo corrispondente?</p>	<p>La fidejussione deve essere sottoscritta dalla capofila, per l'importo pari all'anticipazione richiesta (50% del contributo ammesso), maggiorata nella misura forfettaria del 10% a titolo di interessi legali ed oneri.</p>



N.	Tipologia di quesito	Risposte
7.4 (FAQ del 05.03.2013)	Qual è la prima data utile di ammissibilità delle spese relative al progetto di ricerca? - Successivamente alla data di presentazione del formulario on line? - Successivamente al giudizio di idoneità del progetto? - Successivamente al decreto di concessione dell'agevolazione? - Successivamente alla data di avvio del progetto di ricerca?	Ai sensi dell'Art. 14 dell'Avviso Pubblico i progetti imprenditoriali dovranno essere avviati successivamente alla data di perfezionamento della domanda di agevolazione ovvero successivamente alla data di inoltro del formulario on line. Questa è la data di decorrenza utile per l'ammissibilità delle spese.
7.5 (Nuova FAQ)	Riguardo alla polizza fidejussoria, vorrei sapere che importo deve coprire e per quanto tempo, forse per 20 mesi fino alla fine del progetto?	A fronte dell'importo totale di contributo deliberato, l'importo della polizza copre il 50% pari all'acconto del contributo ammesso maggiorato nella misura forfettaria del 10% a titolo di interessi legali ed oneri. La durata è solitamente 6 mesi oltre la durata del progetto e comunque fino a completa rendicontazione ed erogazione del saldo del contributo.
7.6 (Nuova FAQ)	Le reti di impresa essendo molto flessibili prevedono ingressi e uscite delle aziende partecipanti in modo abbastanza semplice. Nel caso in cui un'azienda partecipante alla rete ed al bando poi viene sostituita da un'altra perde il diritto al finanziamento? O viene ereditato dall'azienda che subentra?	Un'azienda potrà, anche dopo l'eventuale approvazione del progetto presentare, una sua formale rinuncia al progetto e alla corrispondente quota di contributo. La sua eventuale sostituzione dipende dalla restante parte del raggruppamento. Se per esempio viene mantenuto il minimo di 3 PMI rispondenti ai requisiti, potrebbe non essere necessario sostituire l'azienda rinunciataria se la sua quota parte di progetto viene assorbita da un'altra già esistente. Risulterebbe necessario invece se non si venisse a mantenere il numero minimo delle 3 PMI con i requisiti: in tal caso occorrerebbe l'ingresso nel raggruppamento di un'altra impresa per la quale verranno verificati i requisiti al momento della presentazione originaria della domanda.
7.7	Per quanto riguarda la rendicontazione (valida per tutte e 3 le linee), per le spese che non possono essere rimborsate, che eccedono la quota-parte	Occorre rendicontare le spese che verranno approvate e per l'intero importo approvato; in ogni caso non è mai sufficiente rendicontare solo



N.	Tipologia di quesito	Risposte
<i>(Nuova FAQ)</i>	della Regione Lazio (ad esempio il 50% dei servizi reali che devono pagare i consorziati) e/o afferiscono ad altre categorie di spesa (in un'ipotesi di start-up di rete, ad esempio eventuali costi che vogliono sostenere gli imprenditori per pagarsi la partecipazione ad una fiera estera), il raggruppamento deve rendicontare tali spese alla Regione o la rendicontazione si riferisce esclusivamente al budget che determina il contributo sui fondi regionali (ad esempio i 200 mila euro su cui vengono erogati 100 mila a fondo perduto?). è possibile rendicontare unicamente il contributo a fondo perduto?	l'importo del contributo ammesso.
7.8 <i>(Nuova FAQ)</i>	Se il finanziamento è legato al progetto della rete, a chi viene erogata materialmente la cifra in caso di accettazione della richiesta ?	Il contributo, nelle sue diverse tranches (acconto, SAL, Saldo) è erogato al soggetto capofila che lo distribuirà alle partner in funzione del costo riconosciuto sulle spese di relativa competenza. In ogni caso, per ogni tranche Sviluppo Lazio S.p.A. comunicherà alla capofila l'importo da ripartire a ciascuna azienda aderente alla rete.
7.9 <i>(Nuova FAQ)</i>	<p>La rendicontazione di un progetto della durata di 20 mesi, che termini prima del 30/6/2015, può essere finalizzata entro i 60 gg successivi alla chiusura del progetto (come sembra esplicitato dalla FAQ 4.16 del 05.03.2013)?</p> <p>O deve essere inclusa nei 20 mesi previsti per la durata del progetto?</p> <p>Se interpreto bene quanto scritto da bando, il progetto deve durare 20 mesi e la rendicontazione deve essere presentata entro 60gg dalla chiusura e comunque non oltre la data del 30/6/2015.</p> <p>Può confermarmi la correttezza della mia interpretazione?</p>	<p>Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 14, comma 2 dell'Avviso Pubblico entro la data del 30/06/2015 è necessario che tutti i progetti siano stati realizzati e rendicontati. Quindi la Sua interpretazione è corretta.</p> <p>La regola dei 60 giorni successivi al termine di realizzazione vale per quei progetti i cui termini di realizzazione e di rendicontazione sono antecedenti alla data del 30/06/2015.</p> <p><i>N.B. Risposta precedente parzialmente valida: anche per quei progetti i cui termini di realizzazione e di rendicontazione sono antecedenti alla data del 30/06/2015, la rendicontazione deve essere trasmessa entro i termini previsti per la realizzazione del progetto</i></p>